

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI**

*Programma di Sviluppo Rurale
Regione Sicilia 2007-2013 Reg. CE 1698/2005*

*** DISPOSIZIONI ATTUATIVE *
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI AIUTO**

MISURE A SUPERFICIE

MISURA 214 - “Pagamenti agroambientali”

*Sottomisura 214/1– Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio
sostenibili*

Azioni

214/1A “Metodi di gestione dell’azienda ecosostenibili”

214/1B “Agricoltura e zootecnia biologica”

214/1D “Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono

Riferimenti normativi e misure applicabili

Con Regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005, l’Unione Europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale che prevede all’interno dell’Asse 2 un sistema di aiuti per i metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell’ambiente e alla conservazione dello spazio naturale.

In attuazione di quanto disposto dall’art. 15 di tale Regolamento, l’Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari ha predisposto il *Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2007-2013* approvato dalla Commissione Europea con decisione n. CE (2008) 735 del 18/02/2008 modificato con decisione C(2009) del 18/12/2009 e con Decisione CCI 2007 IT 06 RPO 021 del 18/7/2012.

Il PSR è consultabile nel sito http://www.psr Sicilia.it/Documenti_nuovosito.html

Il PSR prevede la realizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente regolamentati anche nella misura 214 “Pagamenti agroambientali” e, in particolare, nella sottomisura 214/1 “Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili” che costituisce oggetto delle Disposizioni attuative

Fonti normative primarie sono, i seguenti Regolamenti comunitari che riguardano lo sviluppo rurale, oltre allo stesso PSR Sicilia 2007-2013:

- Regolamento (CE) n. 1698/2005
- Regolamento (CE) n. 1320/2006
- Regolamento (CE)n. 1974/2006
- Regolamento (CE) n. 73/2009
- Regolamento (CE) n. 74/2009
- Regolamento (CE) n. 473/2009
- Regolamento (CE) n. 482/2009
- Regolamento (CE) n. 484/2009
- Regolamento (CE) n. 639/2009
- Regolamento (CE)n. 1122/2009
- Regolamento (CE) n. 65/2011
- Regolamento (CE) n. 679/2011
- Regolamento (CE) n. 147/2012

Costituiscono fonte normativa anche:

- Decreto del M.I.P.A.A.F n. 30125 del 22/12/2009 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” pubblicato sulla GURI n. 303 del 31 dicembre 2009;
- DDG n. 2763 del 16/12/2008 “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” (allegato A) e delle “Griglie di elaborazione relative alle Misure 211, 212 e 214” (Allegato B) e s.m.i.;
- DDG n. 2150 del 1/12/2010 “Griglie delle riduzioni ed esclusioni misura 214 sottomisura 214/1” e s.m.i.;
- Manuale delle procedure e dei controlli del PSR Sicilia 2007/2013 predisposto da AGEA .
- Linee guida per la costituzione del fascicolo aziendale

I summenzionati decreti e i relativi allegati sono consultabili nel sito:

<http://www.psr Sicilia.it/>

Obiettivi della misura

L’insieme delle diverse tipologie di azioni agroambientali oggetto del sostegno nell’ambito della misura potrà determinare effetti positivi su diverse componenti ambientali, contribuendo quindi alla realizzazione degli obiettivi specifici dell’Asse 2 del PSR, quali:

conservazione della biodiversità delle specie e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico;
tutela e gestione sostenibile del territorio e tutela della risorsa suolo;
tutela delle risorse idriche;
aumento della produzione di biomassa, diffusione di pratiche e/o attività per la riduzione dei gas serra;

Con le presenti disposizioni attuative vengono definite le modalità di concessione degli aiuti, gli obblighi dei beneficiari e le procedure tecnico-amministrative di competenza degli uffici istruttori relativi alla sottomisura 214/1 “Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili” che si articola nelle seguenti azioni:

1. 214/1A “Metodi di gestione dell’azienda ecosostenibili”;
2. 214/1B “Agricoltura e zootecnia biologica”;
3. 214/1D “Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono”.

Si precisa che le precedenti disposizioni in materia agroambientale applicative del Reg. CEE 2078/92 e del Reg. CE 1257/99, continuano ad avere effetto esclusivamente per gli impegni precedentemente sottoscritti e non ancora conclusi.

1 - Disposizioni comuni alle azioni

1.1 - Fascicolo aziendale

Ai sensi del DPR 503/99 e del D.Lgs 99/2004 tutte le aziende hanno l’obbligo della costituzione del fascicolo aziendale, redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 avente per oggetto “Manuale delle procedure del fascicolo aziendale – elementi comuni per i sistemi gestionali degli organismi pagatori” e con Circolare AGEA n. 14 del 12/06/2007 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La ditta ha l’obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta si registrino modifiche aziendali.

Per la costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale ci si dovrà riferire alle relative linee guida consultabili sul sito http://www.psr Sicilia.it/Documenti_nuovosito.html nonché alle circolari AGEA e relativi manuali pubblicati sul SIAN e/o AGEA.

1.2 – Beneficiari

Sono ammessi ad usufruire del regime di aiuti gli imprenditori agricoli singoli ed associati iscritti alla C.C.I.A.A competente per territorio e che alla data d’inizio impegno abbiano già iniziato l’attività agricola.

Ai fini del riconoscimento della suddetta iscrizione per accedere agli aiuti di cui alla presente misura, farà fede la data di presentazione della domanda di iscrizione alla competente Camera di Commercio, purché questa sia antecedente alla data d’inizio impegno.

Al fine del riconoscimento dello status di imprenditore agricolo dovrà essere assicurato il rispetto di quanto indicato agli artt. 2083 e 2135 C.C., in particolare dovrà essere garantito lo svolgimento di un’attività volta alla coltivazione del fondo e/o all’allevamento del bestiame, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia fiscale e di previdenza.

Possono accedere agli aiuti anche le forme associate di imprenditori agricoli, quali le cooperative agricole, le società agricole di persone e di capitali, purché finalizzate alla conduzione e gestione di aziende agricole, costituite in conformità alle disposizioni dell’articolo 2 comma 1 del D.Lgs. 99/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Nei casi di proprietà indivisa o in comunione legale dei beni tra coniugi dovrà essere comprovata la titolarità unica della gestione dell’impresa agricola da parte del richiedente per tutto il periodo d’impegno, attraverso una apposita dichiarazione resa dal comproprietario o coniuge che autorizza il richiedente a condurre l’azienda e/o il fondo oggetto di aiuto e ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Agli imprenditori agricoli singoli potrà essere riconosciuta la qualifica di imprenditore agricolo professionale (ex IATP) nel rispetto della normativa vigente; nel caso di forme associate le stesse saranno considerate IAP nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 99/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini di assicurare il rispetto delle pari opportunità nelle forme associate, si applicano le seguenti modalità:

- nel caso di società agricole di persone, qualora almeno un socio sia imprenditrice agricola; per le società in accomandita la qualifica di imprenditrice si riferisce ai soci accomandatari;
- nel caso di società agricole di capitali o cooperative qualora almeno un amministratore sia imprenditrice agricola; quest'ultima nel caso delle cooperative, deve essere anche socia.

1.3 - Condizioni di Ammissibilità

I beneficiari dovranno dimostrare, per l'intera durata dell'impegno assunto, di disporre dell'azienda per la quale intendono richiedere l'aiuto in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di contratto registrato di affitto o di comodato d'uso o di altra forma prevista dal codice civile; in ogni caso sono escluse le superfici condotte con contratti o dichiarazioni unilaterali del conduttore.

I contratti, nei quali dovrà essere indicata la data di scadenza, dovranno inoltre prevedere l'autorizzazione da parte del proprietario ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni volti al miglioramento effettivo della azienda anche attraverso l'adozione di metodi di coltivazione diversi da quelli tradizionali; tale condizione, per i contratti già stipulati, potrà essere dimostrata con dichiarazione resa dal proprietario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e per accettazione firmata dall'affittuario.

Inoltre, in caso di titolarità attraverso comodato d'uso, nel contratto dovrà essere prevista la clausola di irrevocabilità dello stesso per la durata dell'impegno, in deroga all'art. 1809, comma 2 ed all'art. 1810 del Codice Civile o, in deroga, nel contratto dovrà essere contenuto l'obbligo dal parte del comodante, a continuare l'impegno assunto dal comodatario, in caso di recesso dello stesso contratto; tale condizione, per i contratti già stipulati, potrà essere dimostrata con una dichiarazione del comodante resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, per accettazione firmata dal comodatario.

1.4 Condizionalità, requisiti minimi e requisiti aziende zootecniche

Il beneficiario per accedere agli aiuti deve rispettare sull'intera azienda i requisiti obbligatori previsti dagli artt. 4, 5 e 6 e dagli allegati II e III del Regolamento CE n. 73/2009 secondo le modalità applicative stabilite dal D.M. n. 30125 del 22/12/2009, modificato dal D.M. 10346 del 13/05/2011 e dal D.M. 27417 del 22/12/2011.

Si riportano di seguito l'elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA):

Criteri di Gestione Obbligatori ai sensi del D.M. n. 30125 del 22/12/2009, modificato dal D.M. n. 10346 del 13/05/2011 e dal D.M. n. 27417 del 22/12/2011

Campo di condizionalità	Atto
Ambiente	<ul style="list-style-type: none">- Atto A1 - Direttiva 2009/147/CE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, articoli: 3, 4 (par. 1,2,4), 5, 7, 8.- Atto A2 - Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, articoli 4 e 5.- Atto A3 - Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, articolo 3 paragrafi 1 e 2.- Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, articoli 4 e 5.- Atto A5 - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, articoli 6, 13 paragrafo 1, lettera A).

Campo di condizionalità	Atto
Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali	<ul style="list-style-type: none"> - Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini. - Atto A7 - Regolamento CE n. 1760/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE n. 820/1997, articoli 4 e 7. - Atto A8 - Regolamento CE n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Regolamento CE n. 1782/2003 e le Direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GUCE L 5 del 09/01/2001, pagina 8), articoli 3, 4 e 5.
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	<ul style="list-style-type: none"> - Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, articolo 3. - Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2003/74/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle Direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, articoli 3, 4, 5 (+5.a) e 7. - Atto B11 - Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare, articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20. - Atto B12 - Regolamento CE n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, articoli 7, 11, 12, 13 e 15. - Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, articolo 3. - Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini, articolo 3. - Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, articolo 3.
Igiene e benessere degli animali	<ul style="list-style-type: none"> - Atto C16 - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, (versione codificata).(G.U.U.E. del 15 gennaio 2009 n. L. 10) che abroga la Direttiva 629 CEE del Consiglio del 19 Novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Art. 3 e 4. - Atto C17 - - Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, (versione codificata).(G.U.U.E. del 18 febbraio 2009 n. L. 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, articolo 3 e articolo 4. - Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, articolo 4.

**Buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del D.M. n. 30125 del 22/12/2009,
 modificato dal D.M. n. 10346 del 13/05/2011 e dal D.M. n. 27417 del 22/12/2011**

Campo di Condizionalità	Norma/Standard
Obiettivo 1- Erosione del suolo: proteggere il suolo mediante misure idonee	<ul style="list-style-type: none"> • Norma 1.– Misure per la protezione del suolo • Standard 1.1. Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche; • Standard 1.2. Copertura minima del suolo; • Standard 1.3 Mantenimento dei terrazzamenti.
Obiettivo 2 - Sostanza organica del suolo: mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche	<p>Norma 2 – Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standard 2.1 Gestione delle Stoppie; • Standard 2.2. Avvicendamento delle colture.
Obiettivo 3 - Struttura del suolo: mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate:	<p>Norma 3 - Misure per la protezione della struttura del suolo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standard 3.1. – Uso adeguato delle macchine.
Obiettivo 4 - Livello minimo di mantenimento: assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat	<p>Norma 4 - Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standard 4.1 - Protezione del Pascolo Permanente; • Standard 4.2 - Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli; • Standard 4.3. - Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative; • Standard 4.4. - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio • Standard 4.5. – Divieto di estirpazione degli olivi; • Standard 4.6 – Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati
Obiettivo 5 – Protezione e gestione delle risorse idriche: proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche	<p>Norma 5 - Misure per la protezione e gestione delle acque</p> <p>Standard 5.1 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione</p> <p>Standard 5.2 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua</p>

In aggiunta ai criteri di condizionalità, i beneficiari dei pagamenti agroambientali sono tenuti al rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e di seguito richiamate.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti

Il Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19/04/1999, è stato adottato in attuazione dell'articolo 4 della Direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 e reca i criteri e le indicazioni per una corretta pratica agricola.

In recepimento delle disposizioni comunitarie, la normativa nazionale sui fertilizzanti è stata revisionata mediante il Decreto Legislativo n. 217 del 29/04/2006 “Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”. Tale decreto disciplina:

- a) i prodotti immessi sul mercato come concime CE, definiti nel Regolamento CE n. 2003/2003 e smi;
- b) i concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti immessi sul mercato e descritti negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 13 dello stesso decreto.

Il decreto stabilisce, inoltre, la definizione di fertilizzante e le norme di immissione in commercio fissando apposite sanzioni in caso di violazioni.

Con riferimento alla fertilizzazione organica e, quindi, anche all'utilizzazione in agricoltura degli effluenti di allevamento, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha emanato il D.M. 07/04/2006 “Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”.

Con Decreto Interdipartimentale n. 61 del 17/01/2007¹ è stata approvata la “Disciplina regionale relativa all’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari” e la “Disciplina regionale relativa all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 101, comma 7, lettera a), b) e c) del Dl 3 aprile 2006, n. 152, e da piccole aziende agroalimentari”.

Requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fitosanitari

L’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari è regolata dalla Direttiva 91/414/CEE. L’Italia si è uniformata a tale direttiva con il D.Lgs. 17/03/1995 n. 194 ed alla sua applicazione con il DPR 23/04/2001 n. 290. In base a questo quadro normativo tutte le nuove sostanze attive ed i relativi formulati in commercio sono soggetti a registrazione secondo le procedure europee.

L’Assessorato regionale della Sanità con Decreto del 29/07/2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 38 del 29/08/2003, ha definito, in ambito regionale, le norme procedurali e direttive in materia di prodotti fitosanitari di attuazione del DPR n. 290/2001.

In particolare, è utile specificare quanto segue:

- ❖ Riguardo all’obbligo della compilazione del registro dei trattamenti:
 - il registro va compilato in ogni sua parte entro trenta giorni dall’avvenuto trattamento;
 - le schede che compongono il registro devono essere conservate almeno per l’anno successivo a quello a cui si riferiscono gli interventi;
 - per i prodotti molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn) insieme al registro si devono conservare anche le fatture comprovanti l’acquisto (in originale o copia) ed i relativi moduli rilasciati per i prodotti di questa categoria;
 - l’acquisto e l’impiego di prodotti fitosanitari T+, T e Xn è subordinato al possesso del “patentino” da parte del titolare e/o di altre persone, qualora l’utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell’azienda ma che hanno rapporti codificati con la stessa (es. dipendenti, contoterzisti, ecc.).
 - L’autorizzazione all’acquisto (patentino) per l’uso dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, classificati come T+, T e Xn, viene rilasciata dall’Ispettorato provinciale per l’agricoltura (IPA) competente per territorio, alle persone che abbiano ottenuto una valutazione positiva in uno specifico colloquio successivo ad un corso per il rilascio del patentino della durata minima complessiva di 20 ore.
- ❖ Riguardo al magazzinaggio in condizioni di sicurezza: la conservazione dei contenitori di prodotti fitosanitari deve seguire le seguenti norme:
 - disporre di un apposito locale, possibilmente distante da abitazioni, stalle, ecc. da destinare a magazzino dei prodotti fitosanitari. La porta di accesso deve essere sempre chiusa a chiave (in modo tale da evitare contatti accidentali con estranei, bambini, animali) e su questa deve essere chiaramente segnalata la presenza di sostanze pericolose (es. la scritta “veleno” e l’immagine di un teschio).
 - qualora non sia possibile disporre di un locale completamente adibito alla conservazione dei prodotti fitosanitari (ad es. per aziende di piccole dimensioni), questi si possono conservare nei due seguenti modi:
 - a) entro un apposito recinto, munito di porta e serratura, all’interno del magazzino ove però non possono essere conservati alimenti, bevande, mangimi, ecc.;
 - b) dentro un armadio in metallo chiuso a chiave (perché facilmente pulibile e non assorbe eventuali gocciolamenti dalle confezioni) dotato di idonee feritoie.
Sulla porta del recinto o dell’armadio dovrà essere segnalato chiaramente la presenza di sostanze pericolose.

¹ Decreto delle seguenti amministrazioni regionali: Assessorato regionale Territorio e Ambiente, Assessorato regionale Agricoltura e Foreste, Assessorato regionale Sanità, Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente, Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque.

- ❖ Riguardo alla verifica dell’attrezzatura per l’irrorazione: è obbligatoria la verifica funzionale, almeno quinquennale, attestata da un tecnico o da una officina meccanica entrambi autorizzati dalla Regione Siciliana; ai sensi dell’Allegato 8 del D.M. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i., la verifica funzionale dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si assume l'obbligo.
- ❖ Riguardo all’uso dei fitofarmaci: con riferimento alle disposizioni sull’uso di fitofarmaci nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili si segnala che la Regione, in attuazione dell’art. 44 del D.Lgs. 11/05/1999 n. 152 e s.m.i. e dell'art. 2 della legge regionale n. 14/2000, ha approvato il “Piano regionale di monitoraggio”, con il quale è stata avviata un’attività conoscitiva specifica per l’individuazione di zone potenzialmente vulnerabili da fitofarmaci e per le quali, se necessario, sarà adottata specifica normativa e relativi programmi d’azione per il contenimento e regolamentazione degli apporti ai suoli di composti chimici. Al momento non esistono disposizioni regionali specifiche in materia.

Requisiti per le aziende zootecniche

Le aziende zootecniche per accedere alla misura oltre a dovere essere in regola specificatamente alle norme di identificazione e registrazione degli animali, dovranno sottoporre il bestiame allevato alla Profilassi di Stato; non potranno accedere ai benefici della presente misura gli allevatori che, ove necessario, non sottoporranno i propri animali alle operazioni di risanamento e di eradicazione nei confronti della tubercolosi, leucosi e brucellosi.

Le aziende che non possiedono il requisito di “allevamento ufficialmente indenne” dovranno, nei tempi previsti dalla normativa sanitaria vigente, adeguarsi al fine di conseguire tale status.

Requisiti generali per tutte aziende

Si precisa che la sottoscrizione della domanda di aiuto comporta l’obbligo del rispetto di quanto previsto dalle azioni prescelte. A riguardo, gli interessati sono tenuti a conoscere il contenuto del Programma di Sviluppo Rurale – PSR Sicilia 2007-2013, con particolare riferimento alle prescrizioni generali dell’intera misura 214, a quelle dell’azione prescelta, nonché alle disposizioni relative ai controlli e al regime sanzionatorio.

1.5 - Localizzazione

La sottomisura 214/1 si applica nell’intero territorio regionale, sostenendo prevalentemente la sua applicazione nei territori a maggiore sensibilità ambientale quali le aree ricadenti nella Rete *Natura 2000* e le aree designate vulnerabili ai sensi della Direttiva 91/676/CEE.

In particolare, per le Azioni 214/1A “Metodi di gestione dell’azienda agricola ecosostenibili”, 214/1B “Agricoltura e zootecnia biologica” sono state individuate delle specifiche priorità territoriali, in relazione agli obiettivi ambientali.

1.6 - Durata degli impegni

La durata degli impegni, a decorrere dalla data indicata dal bando, è di cinque anni.

1.7 - Criteri di selezione.

La selezione dei beneficiari sarà effettuata secondo criteri oggettivi che caratterizzano l’azienda agricola e il titolare dell’impresa agricola, con l’attribuzione di specifici punteggi, nel rispetto delle priorità previste dalle singole azioni .

Le priorità territoriali sono classificate in livelli ed assegnate alle superfici agricole che ricadono in aree preferenziali. La priorità sarà esclusivamente attribuita nel caso in cui il almeno il 50% della superficie aziendale impegnata ricada nell’area preferenziale interessata.

All’interno delle priorità territoriali sono previsti criteri di selezione legati alle sensibilità ambientali dell’area, tenendo conto anche della contemporanea coesistenza di diverse sensibilità su una medesima area.

Le priorità tecniche vengono individuate tenendo conto delle esigenze di attuare interventi specifici per il perseguimento di specifici obiettivi di tutela ambientale e delle caratteristiche aziendali.

Al fine del riconoscimento del punteggio attribuito per ciascuna priorità secondo i criteri individuati per azione, gli stessi devono sussistere al momento della data di presentazione della domanda di aiuto all'Amministrazione.

A parità di punteggio all'interno di un medesimo livello di priorità territoriale saranno tenute in considerazione le caratteristiche soggettive del richiedente, di seguito indicate. Il pagamento degli aiuti è subordinato all'effettiva disponibilità finanziaria destinata alla misura nel programma.

In particolare, la selezione delle domande per ciascuna azione della sottomisura avverrà nel rispetto delle priorità territoriali previste nel PSR Sicilia 2007-2013 e secondo i seguenti criteri, definiti dall'Amministrazione dopo avere consultato il 4/04/2008 e il 20/4/2010, ai sensi dell'art. 78 del Regolamento CE n. 1698/2005, il Comitato di Sorveglianza.

214/1A - Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili

1) Criteri territoriali

Livello e descrizione criterio	Priorità livello	punteggio	
		unitario	max
Zone a rischio di inquinamento da fitofarmaci	1	15	30
Zona vulnerabile ai nitrati (ZVN)	1	15	
Area sensibile conforme alla Direttiva CE 2000/60	1	15	
Zone di protezione speciale (ZPS)	2	10	20
Siti di importanza comunitaria (SIC)	2	10	
Riserve naturali regionali	2	10	
Parchi naturali regionali	2	10	
Interi bacini imbriferi dove ricadono le aree ZVN e rischio fitofarmaci	3	10	10
Aree limitrofe corpi idrici	4	10	10

2) Caratteristiche dell'azienda

Descrizione criterio	Punteggio	
	unitario	Max
Ordinamento colturale: superficie orticola e/o arborea > 50% SAU	20	30
Azienda che pratica sistemi irrigui ad aspersione	5	
Azienda che pratica sistemi irrigui a micro portata	10	

Azione 214/1B - Agricoltura e zootecnia biologica

1) Territoriali

Livelli e descrizione criterio	Priorità à livello	Punteggio	
		unitario	Max
Zone di protezione speciale (ZPS)	1	15	45
Siti di importanza comunitaria (SIC)	1	15	
Riserve naturali regionali	1	15	
Parchi naturali regionali	1	15	
Zone a rischio di inquinamento da fitofarmaci	2	5	10
Zona vulnerabile ai nitrati (ZVN)	2	5	
Interi bacini imbriferi dove ricadono le aree ZVN e rischio fitofarmaci	3	5	5

2) Caratteristiche dell'azienda

Descrizione criterio	Punteggio	
	unitario	max
Ordinamento colturale: superficie orticola ed arborea > 50% SAU	12	40
Azienda di prima introduzione al regime biologico (entro il terzo anno dalla notifica)	8	
Azienda assoggettata al regime biologico da più di 3 anni	5	
Azienda con allevamento zootecnico con dotazione di bestiame uguale o superiore a 20 UBA	12	
Azienda che pratica sistemi irrigui ad aspersione	4	
Azienda che pratica sistemi irrigui a micro portata	8	

Azione 214/1D - Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono

1) Territoriali

Descrizione criterio	Priorità livello	Punteggio	
		unitario	max
Zone di protezione speciale (ZPS)	1	15	35
Siti di importanza comunitaria (SIC)	1	15	
Riserve naturali regionali	2	10	
Parchi naturali regionali	2	10	
Aree svantaggiata di montagna (par. 3 art. 3 della direttiva 268/75)	3	5	
Aree svantaggiate specifiche (par. 5 art. 3 della direttiva 268/75)	3	10	
Altre aree svantaggiate (par. 4 art. 3 della direttiva 268/75)	3	5	

2) Caratteristiche dell'azienda

Descrizione criterio	Punteggio	
	unitario	max
Aziende agrituristiche e/o di turismo rurale:		10
Aziende – fattorie didattiche	5	
Azienda che pratica attività ricreative	5	
Aziende agricole con diversificazione delle attività	5	
Allevamento di razze a maggiore rischio di estinzione:		55
Asino Pantesco e/o Purosangue Orientale	18	
Capra Girgentana	19	
Suino Nero Siciliano	18	

Per l'attribuzione del punteggio per il criterio territoriale si terrà conto della maggiore percentuale di superficie impegnata ricadente nell'area interessata. In caso di aziende con superfici irrigue il punteggio dovrà essere attribuito tenendo conto del metodo adottato sulla maggiore superficie irrigata rispetto al totale della superficie irrigata nell'azienda.

Per l'attribuzione del punteggio per il criterio relativo alle aziende agrituristiche e/o turismo rurale, fattorie didattiche, e attività ricreative si fa riferimento alla Lr 25/94 e s.m.i. .

A parità di punteggio sarà data priorità, in ordine:

1. alle imprenditrici agricole professionali (IAP e/o Coltivatore diretto);

2. agli imprenditori agricoli professionali (IAP e/o Coltivatore diretto);
3. altre imprenditrici agricole diverse dal punto 1;
4. altri imprenditori agricoli diversi dal punto 2.

Come prescritto dal programma, le azioni 214/1A e 214/1B devono essere applicate sull'intera superficie aziendale utilizzabile al momento della presentazione della domanda; le uniche deroghe ammissibili a tale obbligo sono quelle previste dalle singole azioni.

Le superfici aziendali per le quali è già programmata ed autorizzata la realizzazione di laghetti collinari, fabbricati rurali, stradelle poderali o di altri interventi strutturali non produttivi sono assoggettate agli impegni agroambientali sottoscritti senza la percezione di alcun aiuto.

Nel caso di realizzazione di nuovi laghetti collinari, di fabbricati rurali, stradelle poderali o di altri interventi strutturali non produttivi, non autorizzati precedentemente all'adesione all'impegno agroambientale dell'intera azienda, si applicherà quanto previsto dai regolamenti comunitari nazionali e regionali per il mancato rispetto degli impegni

Le azioni che comportano l'adozione o il mantenimento di specifiche tecniche di produzione vegetale sono attivabili solo su terreni agricoli coltivati, sia in pieno campo che in ambiente protetto.

1.8 - Cumulabilità dei premi

I premi previsti dalle Azioni 214/1A, 214/1B, 214/1E, 214/1F, 214/1G, 214/2A e 214/2B non sono cumulabili tra loro sulla medesima superficie e/o UBA a premio.

A decorrere dal 1° gennaio 2010 la cumulabilità dei premi con l'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009, viene applicata secondo i seguenti criteri:

Azioni 214/1A e 214/1B

- per i seminativi, la cumulabilità del premio è ammissibile con il premio erogato con l'art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 relativamente ai pagamenti in favore degli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento, compreso il divieto di ringrano, in quanto nel calcolo dell'aiuto non sono stati considerati i costi relativi all'adozione dell'avvicendamento, inoltre, la sommatoria dei premi non supera i massimali stabiliti dal Reg. (CE) 1698/2005;
- per l'olivo i premi si possono cumulare in quanto i costi di certificazione non vengono presi in considerazione nel calcolo del premio dell'agricoltura biologica;
- per le aziende zootecniche il premio agroambientale, relativo alle foraggere ed ai pascoli con allevamento biologico, è cumulabile in quanto l'impegno agroambientale non prevede una riduzione del carico di bestiame.

Azione 214/1D

A decorrere dal 1° gennaio 2011 i vitelli nati da vacche appartenenti a razze bovine a rischio di estinzione, di cui all'Allegato 1 del D.M. 29/07/2009, non possono beneficiare dell'Azione 1/D della Misura 214 del PSR.”

1.9 – Adeguamento, trasformazione ed ampliamento degli impegni agroambientali

Alla luce del Regolamento CE n. 1974/2006, art. 27 è consentito l'adeguamento degli impegni agroambientali in corso di esecuzione. Pertanto, è possibile adeguare l'azione prescelta nel corso del periodo di impegno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale, a condizione che la nuova azione realizzi un vantaggio certo dal punto di vista ambientale e un rafforzamento significativo dell'impegno esistente e secondo la seguente tabella:

da azione 214/1A	ad azione 214/1B
da azione 214/1B	ad azione 214/1B + 214/1D
da azione 214/1D	ad azione 214/1B + 214/1D

Inoltre, ai sensi del Regolamento CE n. 1974/2006, art. 45 se il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, è ammissibile l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione solo a seguito di partecipazione a specifico bando.

In attuazione al Regolamento CE n. 1320/2006 è possibile trasformare un impegno agroambientale assunto in forza del Regolamento CE n. 1257/1999 in un nuovo impegno previsto dal *Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013*. La possibilità di trasformare gli impegni sottoscritti ai sensi del Regolamento CE n. 1257/1999, comprese eventuali superfici aggiuntive, è consentita qualora sia esplicitamente indicata nei bandi ed in ogni caso entro la data di scadenza della presentazione della domanda di pagamento dell'ultimo anno d'impegno sottoscritto con il PSR 2000/2006 .

Di seguito viene riportata la tabella relativa alle trasformazioni ammissibili, purché siano soddisfatte le condizioni di applicabilità dell'azione interessata:

Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 Azione / Intervento	Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Azione adottabile corrispondente
F2 - intervento C	214/1A “Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili”
	214/1B “Agricoltura e zootecnia biologica”

In caso di trasformazione di impegno dall'azione F2c ex PSR 2000-2006 Regione Sicilia ad una delle azioni 214/1A o 214/1B, le fasce di vegetazione già realizzate dovranno essere obbligatoriamente mantenute. In tutti i casi l'azienda dovrà rispettare gli adempimenti relativi alla costituzione di nuove fasce tampone nel rispetto degli obblighi previsti nelle azioni della presente misura.

Infine, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento CE n. 1974/2006 può essere autorizzata la trasformazione di un impegno agroambientale in un impegno d'imboschimento di terreni agricoli ai sensi dell'art. 43 del Reg. CE 1698/2005 a condizione che la trasformazione comporti indubbi vantaggi per l'ambiente e che l'impegno esistente risulti sostanzialmente rafforzato. L'impegno agroambientale cessa senza dar luogo a rimborso.

1.10 - Cambiamenti nella legislazione comunitaria

Nel caso di modifiche alla legislazione comunitaria di riferimento che portino all'adeguamento delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 del Regolamento CE 73/2009, e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, gli impegni agroambientali esistenti dovranno essere adattati a tali cambiamenti.

Se tale adattamento non è accettato dal beneficiario l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

Inoltre, considerato che gli impegni assunti si protrarranno oltre il termine del periodo di programmazione in corso (2007/2013), i beneficiari devono sottoscrivere una clausola di revisione al fine di consentire l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo.

1.11 Revisione dei premi per i contratti agroambientali

Sulla base del documento di lavoro del Comitato dello Sviluppo Rurale - Informazioni per gli Stati membri riguardanti la procedura di modifica dei premi agroambientali (WD 28-257/08) - è stato effettuato l'aggiornamento dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni per le variazioni medie dei prezzi e dei costi di produzione riferiti alle aziende tipo della Banca dati RICA nel triennio di riferimento 2006 - 2008. Tale revisione ha portato ad una modifica dell'importo dei premi che saranno applicabili a decorrere dell'annualità 2012, sia ai contratti in corso sia ai nuovi contratti.

La Regione s'impegna a ripetere ogni due anni l'aggiornamento dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni per le variazioni medie dei prezzi dei costi di produzione riferiti ad aziende tipo della banca dati RICA, informando la Commissione degli esiti della procedura di verifica.

Nei contratti attualmente in uso, nel caso in cui i beneficiari accettino di trarre vantaggio dall'applicazione dei nuovi premi, sarà inserita apposita clausola di revisione. L'aggiornamento dei premi avrà effetto per le domande di pagamento successive alla revisione.

1.12 - Costituzione di fasce tampone

Al fine di contrastare l'inquinamento delle acque e di consentire la costituzione di specifiche nicchie ecologiche per la sosta, la riproduzione e il rifugio della fauna e dell'avifauna stanziale e migratoria, le aziende agricole beneficiarie delle azioni 214/1A, 214/1B, ricadenti nelle aree ad elevata vulnerabilità ai sensi della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati), e nelle superfici agricole site nelle aree sensibili individuate dal Piano Regionale delle Acque ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, dovranno obbligatoriamente prevedere l'impianto di fasce tampone lungo i corsi d'acqua, che attraversano o che costituiscono confine con la superficie aziendale.

Le fasce andranno costituite entro il secondo anno d'impegno adottando sistemi e tecniche di impianto idonei e opportuni accorgimenti per favorire ed agevolare l'attecchimento e la buona riuscita dell'impianto, nel rispetto delle aree naturali, naturalizzate ed arborate, già esistenti, lungo i corsi d'acqua e i corpi idrici come definiti dall'Allegato 2 del DDG n. 61 del 17 gennaio 2007 .

Le fasce tampone svolgono una funzione ambientale e non produttiva e dovranno essere costituite da essenze vegetali, arbustive ed arboree variamente consociate, di cui all'Allegato A "Elenco delle specie autoctone della Sicilia" del DDG 1990 del 26/10 2009 (GURS 55 del 4/12/2009).

Per la costituzione delle fasce tampone si dovranno rispettare le seguenti indicazioni: il rapporto tra le specie arboree ed arbustive dovrà assicurare un'incidenza non superiore al 30% di specie arboree con una densità minima di n. 10 piante per mq. 100; avere una larghezza almeno di 10 metri fino ad un massimo di 50 metri, interessare per una lunghezza pari all'intera sponda del corso d'acqua, con l'esclusione delle eventuali porzioni di superficie già interessate da aree naturali, naturalizzate o impianti arborei e/o arbustivi che non fanno parte della fascia da costituire. Nei casi in cui le aziende ricadono in territori vincolati le fasce tampone potranno essere realizzate secondo le modalità previste dall'ente gestore dell'area vincolata.

Al di fuori delle aree ad elevata vulnerabilità ai sensi della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati), la costituzione delle fasce lungo i corsi d'acqua dichiarati significativi dal suddetto Piano Regionale delle Acque è facoltativa, ed in ogni caso limitata alle aree di pertinenza della superficie aziendale, purché si rispettino le medesime modalità.

Per la costituzione di tali fasce tampone le aziende, ricadenti nelle aree ad elevata vulnerabilità ai sensi della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) e nelle superfici agricole site nelle aree sensibili individuate dal Piano Regionale delle Acque ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, i beneficiari della presente misura potranno usufruire dei contributi previsti dalla misura 216, azione A, intervento A1.

Per le aziende che ricadono al di fuori delle predette aree l'eventuale riconoscimento delle spese di costituzione delle fasce tampone è legata alle disponibilità finanziarie esistenti nella misura 216 azione A stabilite nello specifico bando.

1.13 - Piano aziendale e registri aziendali

Il piano aziendale, relativamente alle azioni 214/1A e 214/1B, è costituito dai seguenti documenti:

- 1) relazione tecnica riportante:
 - a) le attuali caratteristiche dell'agro-ecosistema, la descrizione analitica dell'intera azienda e di tutti gli interventi da eseguire per il rispetto delle prescrizioni, i benefici derivanti dagli interventi programmati, il piano di rotazione colturale quinquennale con individuazione dell'importo presumibile del premio per ciascun anno, la descrizione delle fasce tampone da realizzare, eventuali superfici già esistenti lungo i corsi d'acqua di aree naturali, naturalizzate o impianti arborei e/o arbustivi che non fanno parte della fascia da costituire, nonché il carico del bestiame presente in azienda;
 - b) piano di gestione del suolo analizzato sotto l'aspetto ambientale e tecnico-agronomico, in rapporto alle azioni attivate; in particolare per i terreni seminativi individuazione delle pendenze e relativo piano di gestione del suolo con riferimento alle specifiche tecniche da adottare in relazione alle tipologie di pendenza riscontrate negli appezzamenti ed a quanto indicato dalla azione prescelta;

- c) piano di gestione delle acque analizzato sotto l'aspetto ambientale e tecnico agronomico, in rapporto alle azioni attivate. Per le superfici irrigate dovrà essere indicata oltre che la superficie interessata, il metodo di irrigazione adottato. Nel caso di presenza in azienda di superfici irrigate con metodi diversi, dovrà essere riportata la percentuale di incidenza di ciascuno dei sistemi sulla superficie interessata dall'irrigazione;
- 2) idonea planimetria della azienda riferita allo stato attuale dei luoghi con indicazione delle colture presenti, le specie e/o le varietà principali, ed in particolare per i seminativi suddivisione degli appezzamenti per classi di pendenza al fine di differenziare le tipologie di lavorazione da adottare, l'incidenza delle tare, dei pascoli, degli incolti e dei fabbricati rurali, la presenza di corpi idrici, la localizzazione e l'estensione delle superfici oggetto d'impegno, la localizzazione delle singole superfici rispetto alle priorità territoriali dell'azione, con individuazione delle aree naturali, naturalizzate e arborate già presenti lungo i corsi d'acqua e i corpi idrici come definiti dall'Allegato 2 del DDG n. 61 del 17 gennaio 2007, e ubicazione delle fasce tampone da realizzare.

La relazione tecnica del piano aziendale dovrà essere firmata da un tecnico agricolo abilitato secondo le norme vigenti e sottoscritta dal titolare della ditta richiedente; in deroga la predetta relazione potrà essere sottoscritta unicamente dal titolare se lo stesso è in possesso di specifica professionalità (agrotecnico, perito agrario, agronomo o veterinario in caso di azienda zootecnica), secondo le norme vigenti.

La relazione tecnica del piano aziendale dovrà riportare in calce la seguente dichiarazione sottoscritta dal professionista incaricato o in deroga dal beneficiario in possesso di specifica professionalità:

"Il sottoscritto nato a il, nella qualità di consulente tecnico, o in caso di deroga, di titolare della azienda in possesso di titolo di studio (specificare), dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, art., che i dati riportati nella relazione aziendale sono veri e reali e corrispondono ai dati contenuti del piano colturale del fascicolo aziendale.

Data Firma"

Si evidenzia che il piano aziendale (relazione tecnica e planimetria) dovrà essere disponibile in azienda e visionabile al momento del controllo in loco.

Registri Aziendali

Al fine di consentire la verifica del rispetto degli impegni sottoscritti con l'adesione all'azione 214/1A i beneficiari sono tenuti a compilare appositi registri aziendali, riferiti all'intera superficie e a tutte le colture presenti, che dovranno contenere le informazioni riportate a titolo esemplificativo nel facsimile Allegato **B** del DDG 1990 del 26/10 2009 (GURS 55 del 4/12/2009).

Per l'azione 214/B, la tenuta dei registri aziendali deve essere conforme alle disposizioni Comunitarie, Nazionali vigenti in materia di agricoltura e zootecnia biologica.

Sia per l'azione 214/1A che per l'azione 214/1B, l'aggiornamento del registro dovrà essere eseguito entro 72 ore da qualsiasi operazione oggetto di registrazione; al registro dovrà essere allegato il piano di concimazione vistato secondo le procedure previste dalle Linee Guida per il campionamento dei suoli e per l'elaborazione del piano di concimazione aziendale, come prescritto dalle relative azioni.

I suddetti registri, correttamente compilati in ogni loro parte e con gli allegati prima specificati, dovranno essere visionabili e disponibili al momento del controllo in loco. Si precisa che in caso di tenuta dei registri aziendali su supporto informatico dovrà essere esibita copia di stampa del registro, sottoscritta dal tecnico compilatore e dal beneficiario, riportante apposita dichiarazione sulla corrispondenza e conformità dei contenuti a quanto riportato nell'archivio informatico consultabile presso la sede di riferimento, indicando indirizzo e nominativo di chi lo detiene.

2 - CONDIZIONI SPECIFICHE DI AMMISSIBILITÀ DELLE SINGOLE AZIONI

2.1 Azione 214/1A – Metodi di gestione dell’azienda agricola ecosostenibili

2.1.1 Beneficiari

I soggetti indicati al punto 1.2

2.1.2 Localizzazione

L’azione si applica su tutto il territorio regionale.

Ai fini dell’accesso al finanziamento sarà attribuita priorità territoriale in ordine di precedenza alle aziende ubicate nelle seguenti aree:

1)	a) aree individuate dalla Regione Siciliana ai sensi della direttiva 676/91 con DDG n. 121 del 24/02/2005 come zone vulnerabili ai nitrati (ZVN); b) aree individuate dal decreto D.D.G. n. 357 del 03/05/2007 come zone a rischio di inquinamento da fitofarmaci; c) Aree sensibili individuate dal Piano regionale di Tutela delle Acque, redatto ai sensi della Direttiva Europea 60/2000 CE, le quali in specifico sono il Golfo di Castellammare (ordinanza del Vice Commissario n. 65/TCI del 16/9/2003) e il Biviere di Gela (ORDINANZA N. 959 DEL 23/10/2006);
	a) zone <i>Natura 2000</i> (SIC e ZPS), individuate ai sensi delle Direttive n. 79/409 CEE e n. 92/43/CEE; b) zone di alto valore naturale inserite nel sistema regionale delle aree naturali protette;
	a) interi bacini imbriferi dove ricadono le aree vulnerabili dai nitrati; b) interi bacini imbriferi dove ricadono le zone a rischio di inquinamento da fitofarmaci;
	a) aree limitrofe ai corpi idrici come individuate dall’art. 142, comma 1, lettera b) e lettera c) del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

Tutte le suddette aree sono visionabili sul sito al seguente indirizzo:

<http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/CartaNitratiHome.htm> ;

2.1.3 Condizioni ed obblighi per l’adesione all’impegno

La **superficie minima** aziendale utilizzata ammessa a premio è di 2 ha di cui almeno ha 0.50.00 accorpati. Il requisito di accorpamento si considera soddisfatto anche in presenza di viabilità, purché attraversabile dai mezzi agricoli.

L’adesione all’azione dovrà essere applicata **nell’intera superficie agricola utilizzata** al momento della sottoscrizione dell’impegno iniziale e per tutte le colture presenti.

Sono escluse dall’impegno alla presente azione:

- le superfici aziendali sottoposte a ritiro dei “seminativi dalla produzione” ai sensi del Regolamento CEE n. 2078/92 e del Regolamento CE n. 1257/99;
- le superfici imboschite ai sensi dei Regolamenti CE n. 1609/89, n. 2080/92, n. 1257/99 o ai sensi del PSR Sicilia 2007/2013;
- le superfici a pascolo.

Ai fini del rispetto della prescrizione relativa all’adozione, a partire dal primo anno di impegno, di un **Piano di concimazione aziendale ed annuale**, così come descritto di seguito, i beneficiari dell’aiuto devono aderire e registrarsi agli specifici programmi regionali di miglioramento dell’efficienza delle tecniche di fertilizzazione (METAFERT) e irrigazione, in caso di colture irrigue, (IRRISIAS), che prevedono l’utilizzazione di appositi software realizzati e resi disponibili gratuitamente

dall'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari sul proprio sito. I servizi METAFERT per la concimazione e IRRISIAS per le colture irrigue sono disponibili sul sito:

<http://www.sias.regione.sicilia.it/agroservizi/jsp/home.do?sportello=agroservizi>

Il piano di concimazione annuale dovrà essere riferito alle singole colture praticate ed essere predisposto antecedentemente agli interventi di fertilizzazione e sulla base di una analisi completa del terreno. Il campionamento dei suoli dovrà essere effettuato in conformità delle linee guida pubblicate sul sito summenzionato.

In particolare in presenza di colture erbacee il piano dovrà essere redatto prima dell'inizio del ciclo colturale successivo alla presentazione della domanda.

Le analisi dovranno essere aggiornate al 3° e 5° anno d'impegno sulla base di analisi del terreno effettuate in forma "semplificata" come indicato nelle suddette "Linee guida".

Il "Piano di concimazione aziendale annuale" dovrà prevedere un apporto di fosforo inferiore almeno del 30% rispetto ai quantitativi fissati dalla normale buona pratica agricola riportati nell'allegato 2 C "Livelli massimi di apporti nutritivi ammessi per le colture più rappresentative nell'ambito del Codice di buona pratica agricola regionale" del Decreto regionale 61 del 17/01/2007; mentre per l'azoto gli apporti non devono superare i limiti massimi previsti nel Piano di azione per le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola riportati nell'allegato 2 E " Livelli massimi di apporti nutritivi ammessi per le colture più rappresentative nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" del Decreto regionale 61 del 17/01/2007; entrambi i suddetti allegati sono pubblicati sul sito:

<http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/CartaNitratiHome.htm>.

L'utilizzo di azoto di origine organica (concimi organici di qualità) deve essere in misura non inferiore al 30% del totale apportato, nel rispetto del divieto di utilizzo di liquami.

L'Amministrazione, attraverso controlli informatici, verificherà l'adesione e l'utilizzazione da parte delle ditte beneficiarie dei programmi METAFER e IRRISIAS forniti dall'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

Al fine di favorire **la protezione del suolo dall'erosione e dalla degradazione**, nonché la prevenzione del declino della sostanza organica, dovranno essere adottate le seguenti modalità di gestione del suolo:

Seminativi:

Terreni in pendio (pendenza superiore al 5%):

- esecuzione dell'aratura secondo un andamento trasversale rispetto alle linee di massima pendenza entro i limiti consentiti dalla sicurezza al ribaltamento, nonché coltivazione lungo le curve di livello piuttosto che a rittochino;
- se in presenza di terreni lavorati a rittochino, realizzazione di solchi acquai dopo la lavorazione del suolo a distanza non superiore a 40 m; in alternativa potranno essere realizzate delle fasce di terreno non lavorato con inerbimento permanente di larghezza almeno di 5 m;
- applicazione di un sovescio di leguminose a cadenza minima triennale o applicazione di una rotazione che preveda due anni, anche non consecutivi, ogni 5 anni, di una coltura di leguminose da effettuare comunque entro il periodo di impegno;
- l'esclusione della pratica del ringrano;
- nei seminativi a ciclo primaverile-estivo, esecuzione di una coltura di copertura durante il periodo autunno-vernino, periodo in cui il suolo rimarrebbe nudo e quindi suscettibile all'erosione per l'assenza di copertura vegetale;
- divieto di bruciatura delle stoppie e obbligo di incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente.

Terreni pianeggianti (pendenza inferiore al 5%):

- nei seminativi a ciclo primaverile-estivo, esecuzione di una coltura di copertura (favino, trifoglio, lupino, meliloto, veccia, erba medica e miscugli di graminacee e leguminose) durante il periodo autunno-vernino, periodo in cui il suolo rimarrebbe nudo e quindi suscettibile all'incrostamento per l'assenza di copertura vegetale;

- applicazione di un sovescio di leguminose a cadenza minima triennale o applicazione di una rotazione che preveda almeno 2 anni, anche non consecutivi, ogni 5 anni, di una coltura di leguminose da effettuare comunque entro il periodo di impegno;
- esclusione della pratica del ringrano;
- divieto di bruciatura delle stoppie, con l'obbligo dell'incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente.

Colture arboree e vite:

Inerbimento temporaneo con leguminose o miscugli di graminacee e leguminose da seminare in autunno nell'interfila ed almeno a file alterne in quantità tale da garantire sufficiente copertura del suolo e sovesciare in primavera (marzo-aprile); per le superfici ricadenti nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, oltre a quanto già sopra indicato, nelle altre interfile l'inerbimento dovrà essere realizzato nel rispetto della normativa regionale per l'attuazione della Direttiva Nitrati. Nei casi di impianti arborei con condizioni inadeguate per la conduzione delle operazioni colturali necessarie alla gestione delle colture da sovescio con attrezzature idonee e nei casi in cui sono presenti affioramenti rocciosi tali da interferire sulle suddette operazioni colturali (rocciosità > al 2%), in alternativa al sovescio si dovranno effettuare, almeno a file alterne, apporti al terreno di ammendanti organici naturali (compost). A tale fine i beneficiari dovranno impegnarsi ad apportare al terreno una quantità media annua di 1,0 tonnellata/ettaro di ammendante organico, da individuarsi tra quelli ammessi dal Reg. CE 889/2008 Allegato 1 (ex Allegato 2A del Reg. CE 2092/91).

I beneficiari che aderiscono all'azione, inoltre, sono tenuti all'**osservanza delle seguenti prescrizioni**:

- a. rispettare le "Norme Tecniche in materia fitosanitaria" di cui alla circolare n. 19 del 20 giugno 2012 ed i successivi aggiornamenti, per i quali l'obbligo del rispetto decorrerà dal giorno successivo alla data di pubblicazione, nel sito istituzionale di questo Assessorato alla pagina web:
<http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/ServizioFitosanitarioRegionale.htm.it>
- b. rinunciare alla pratica del diserbo effettuata con prodotti chimici. Il controllo chimico delle erbe infestanti è consentito solo per gli agrumeti situati in terreni inaccessibili ai mezzi meccanici e per gli impianti ad alta densità superiore a 600 piante/ha esclusivamente con l'utilizzo di principi attivi non residuali a basso impatto ambientale individuati dalle suddette "Norme tecniche in materia fitosanitaria"
- c. presentare un piano aziendale secondo le indicazioni riportate al punto 1.11
- d. tenere idonei registri aziendali come indicato al punto 1.11
- e. costituzione di fasce tampone realizzate come indicato al punto 1.10
- f. divieto di spargimento di liquami e/o fanghi
- g. adottare, a partire dal primo anno di impegno, un Piano di concimazione aziendale annuale, predisposto sulla base di una analisi completa del terreno effettuata su campioni prelevati in conformità alle Linee guida per il campionamento dei suoli e per l'elaborazione del piano di concimazione aziendale pubblicate sul sito:

<http://www.sias.regione.sicilia.it/agroservizi/docs/documenti/LineeGuidaCampionamento.pdf>

Nelle superfici assoggettate sono ammessi, per tutto il periodo d'impegno, l'espianto, l'impianto, il reimpianto ed il reinnesto. Tali operazioni dovranno essere effettuate nei tempi tecnici idonei, dietro autorizzazione preventiva dell'Amministrazione; tale autorizzazione dovrà essere rilasciata in data antecedente alla domanda annuale di pagamento .

E' ammessa nell'ambito della rotazione agraria la pratica del maggese vestito senza corresponsione di alcun aiuto; inoltre, qualora vengono effettuate colture intercalari, è obbligatoria l'osservanza delle prescrizioni dell'azione anche per tali colture.

L'azione è associabile, in via facoltativa, all'azione 214/1D.

2.1.4 Entità dell'aiuto

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio ad ettaro secondo le tipologie colturali presenti così come riportato nella tabella che segue:

Entità dell'aiuto per categoria di coltura/raggruppamento colturale (azione 214/1A)

Coltura/raggruppamento colturale	Entità dell'aiuto euro/ettaro/anno
Cereali da granella	120
Leguminose da granella	140
Foraggere	90
Colture ortive	350
Piante aromatiche officinali	150
Agrumi	460
Mandarlo, noce, nocciolo, carrubo, pistacchio	360
Fruttiferi	680
Uva da vino	650
Olivo	370

Per le colture arboree non in produzione, relative a superfici con nuovi impianti arborei non ancora entrati in produzione o con impianti in cui sono stati effettuati reinnesti, sino all'entrata in produzione delle colture, il premio sarà ridotto al 50% rispetto a quello della coltura corrispondente; parimenti il premio sarà ridotto al 50% nell'anno della domanda di aiuto e/o pagamento per gli impianti che vengono estirpati prima della raccolta della produzione dell'anno.

Per l'uva da vino, qualora l'azienda per il medesimo anno e per le medesime superfici usufruisca anche degli aiuti relativi alla “**Vendemmia verde**” di cui al Reg. CE n. 1234/97 e Reg. CE n. 555/2008, il premio agroambientale sarà pari ad € 525 ad ettaro.

2.2 Azione 214/1B. Agricoltura e zootecnia biologica

2.2.1 Beneficiari

Sono ammessi a beneficiare alla azione gli imprenditori agricoli singoli e associati come individuati al punto 1.2, che alla data di presentazione delle domanda abbiano presentato la notifica di attività di produzione con metodo biologico, le cui aziende siano assoggettate al sistema di controllo, previsto dall'articolo 27 e 28 del Reg. CE 834/2007 (ex articoli 8 e 9 del Reg. CE 2092/91), da parte di un Organismo di Controllo autorizzato ed accreditato. Si precisa inoltre, che ai fini dell'ammissibilità al regime di aiuti, la visita ispettiva iniziale, dovrà essere effettuata dall'Organismo di controllo in data antecedente alla presentazione informatica della domanda d'aiuto.

La condizione di assoggettamento verrà accertata mediante la presentazione del Certificato di Conformità rilasciato dall'Organismo di Controllo autorizzato ed accreditato. Nel caso di prima notifica, effettuata entro i quattro mesi antecedenti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando, la condizione di assoggettamento sarà accertata tramite la presentazione, all'atto della domanda, di copia della ricevuta di avvenuta notifica all'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ai sensi della normativa vigente e copia della ricevuta della avvenuta notifica all'Organismo di controllo; inoltre, la ditta dovrà fornire apposita dichiarazione contenente la data della prima visita ispettiva effettuata dall'Organismo di controllo. Le prime notifiche dovranno essere inviate entro la data di presentazione informatica delle istanze di aiuto. Le notifiche di variazione dovranno essere presentate con le medesime modalità previste dalla normativa vigente per le prime notifiche, entro 30 giorni dalle variazioni intervenute ([Decreto N. 2049 del 1 febbraio\) 2012](#) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali contenente “Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno

2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91” pubblicato sulla G.U. n. 70 del 23 marzo 2012 .

Si precisa che per quanto riguarda la gestione informatizzata delle notifiche, il MIPAAF ha derogato l’avvio di tale procedura a data da stabilire pertanto l’Amministrazione, si riserva di dare successivamente specifiche indicazioni volte anche alla semplificazione delle procedure e dei controlli.

Gli imprenditori agricoli singoli o associati dovranno possedere la qualifica di licenziatari ed essere inseriti nell’elenco regionale degli operatori idonei conformemente alle disposizioni Comunitarie e Nazionali vigenti in materia di agricoltura e zootecnia biologica, nonché commercializzare almeno il 50% della produzione totale vegetale dell’azienda come biologica certificata, sia in regime di conversione che di agricoltura biologica, assicurandone la relativa tracciabilità, con esclusione delle produzioni zootecniche.

L’accertamento della commercializzazione di almeno il 50% della produzione vegetale avverrà in fase di controllo in loco tramite verifica dei registri aziendali, del PAP, dei documenti di certificazione (attestato di idoneità aziendale, certificato di conformità o documento giustificativo, autorizzazione stampa etichette nel caso in cui l’azienda venda prodotto confezionato ed etichettato) rilasciati dagli organismi di controllo e delle relative fatture di vendita ed altri elementi ritenuti utili (ad esempio dichiarazioni di conformità o documenti di transazione emessi dall’operatore).

Nel caso di prima introduzione del metodo biologico, la qualifica di licenziatario dovrà essere posseduta a partire dal secondo anno d’impegno, ad esclusione delle aziende zootecniche per le quali la commercializzazione del prodotto certificato potrà avvenire soltanto dal terzo anno d’impegno.

Nel caso in cui l’intera superficie impegnata sia destinata ad una coltura perenne non ancora in produzione, la qualifica di licenziatario dovrà essere acquisita a partire dal primo anno dell’entrata in produzione della coltura.

Come prescritto dal programma, è necessario che l’operatore biologico sia licenziatario per le categorie di prodotti agricoli e zootecnici presenti in azienda.

Esclusivamente nel caso di prima introduzione del metodo biologico, non è richiesta la qualifica di licenziatario nel primo anno d’impegno e, conseguentemente, neanche la vendita di prodotto certificato.

Qualora la prima introduzione sia riferibile esclusivamente alla produzione zootecnica o a parte dei prodotti vegetali, la suddetta deroga verrà applicata solo a tali produzioni.

Nel caso di aziende agrituristiche non sarà richiesto il requisito della commercializzazione unicamente per i quantitativi di prodotti utilizzati direttamente nell’ambito dell’attività di ristorazione e proporzionati alla effettiva capacità ricettiva delle stesse, ed in ogni caso tali quantitativi saranno considerati utili ai fini della commercializzazione.

2.2.2 Localizzazione

L’azione si applica su tutto il territorio regionale.

Ai fini dell’accesso al finanziamento alle aziende sarà attribuita priorità territoriale secondo il seguente ordine:

1)	a) zone <i>Natura 2000</i> (SIC e ZPS), individuate ai sensi delle direttive 79/409 CEE e 92/43/CEE, b) zone di alto valore naturale inserite nel sistema regionale delle aree naturali protette (76 Riserve Naturali Regionali e 4 Parchi Regionali);
1)	a) aree individuate dalla Regione Siciliana ai sensi della direttiva 676/91 con DDG n. 121 del 24/02/2005 come ZVN (zone vulnerabili ai nitrati); b) aree individuate con decreto DDG 357 del 03/05/2007 come zone a rischio di inquinamento da fitofarmaci;
2)	a) interi bacini imbriferi dove ricadono le aree vulnerabili dai nitrati; b) interi bacini imbriferi dove ricadono le zone a rischio di inquinamento da fitofarmaci;

Tutte le suddette aree sono visionabili sul sito al seguente indirizzo:

<http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/CartaNitratiHome.htm>

2.2.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

L'azione interessa sia le produzioni agricole che quelle zootecniche e prevede i seguenti interventi:

- introduzione del metodo di produzione biologica;
- mantenimento del metodo di produzione biologica.

Il pagamento del premio è subordinato al rilascio dell'attestazione di conformità dell'azienda da parte dell'Organismo di Controllo a cui l'azienda si è assoggettata.

La superficie minima aziendale utilizzata ammessa a premio è ha 2.00.00 con almeno una superficie accorpata di ha 0.50.00; il limite minimo viene ridotto a ettari 1 per le isole minori, con almeno una superficie accorpata di ha 0.20.00.

Il requisito di accorpamento si considera soddisfatto anche in presenza di viabilità, purché attraversabile dai mezzi agricoli, e sarà verificato durante i controlli in loco.

L'adesione all'azione, che dovrà essere applicata nell'intera superficie agricola utilizzata al momento della sottoscrizione dell'impegno iniziale e per tutte le colture presenti, comporta l'obbligo del rispetto delle prescrizioni stabilite dai Regolamenti CE 834/2007, 889/2008 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di aziende con presenza di animali di allevamento, è obbligatoria la sottoscrizione dell'impegno anche per l'attività zootecnica, conformemente alle disposizioni Comunitarie, Nazionali vigenti in materia di agricoltura e zootecnia biologica.

Il carico di bestiame delle aziende zootecniche deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/ha.

Per il calcolo del carico massimo delle UBA/ha si fa riferimento all'art. 15 del Reg. CE 889/2008 interessando l'intera SAU aziendale secondo i parametri presenti nella domanda.

Tale carico UBA/ha sarà preso in riferimento per il calcolo dello spargimento delle deiezioni nella superficie aziendale, ai fini del rispetto dei 170 kg/ha di azoto.

Ai fini del calcolo del carico minimo di UBA/ha sarà presa in considerazione solamente la SAU aziendale interessata da foraggere e pascoli al netto delle tare. Nel caso di densità di bestiame inferiore a 0,5 UBA/ha si precisa che il metodo di zootecnia biologica deve essere applicato, senza percepire alcun premio per l'attività di allevamento.

Le superfici e le UBA eventualmente acquisite dall'azienda nel corso dell'impegno dovranno essere obbligatoriamente assoggettate al regime dell'agricoltura biologica conformemente alle disposizioni Comunitarie, Nazionali vigenti in materia di agricoltura e zootecnia biologica.

Per le predette superfici non sarà riconosciuto il premio.

Durante il periodo di applicazione dell'intervento il numero dei capi allevati potrà variare, anche in diminuzione, con l'obbligo di aggiornare annualmente l'Amministrazione circa la loro consistenza.

L'aggiornamento dovrà essere inserito obbligatoriamente nella domanda annuale di pagamento.

Sono escluse dall'impegno alla presente azione:

- le superfici aziendali sottoposte a ritiro dei "seminativi dalla produzione" ai sensi del Regolamento CEE n. 2078/1992 e del Regolamento CE n. 1257/1999;
- le superfici imboschite ai sensi dei Regolamenti CE nn. 1609/1989, 2080/1992, 1257/1999 o ai sensi del presente programma;

I beneficiari che aderiscono all'azione 214/1B sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni e obblighi:

- presentare un piano aziendale secondo le indicazioni riportate al punto 1.12 Piano aziendale e registri aziendali;
- costituzione di fasce tampone: le fasce dovranno essere realizzate come indicato nel paragrafo 1.11;
- adottare a partire dal primo anno di impegno un Piano di concimazione aziendale annuale, predisposto in coerenza con quanto previsto dai Reg. CE 834/2007, 889/2008 e successive

modifiche, sulla base di un'analisi completa del suolo. Il campionamento dei suoli dovrà essere effettuato in conformità delle linee guida pubblicate sul sito:

<http://www.sias.regione.sicilia.it/agroservizi/docs/documenti/LineeGuidaCampionamento.pdf>

Le analisi dovranno essere aggiornate al 4° anno d'impegno sulla base di analisi del terreno effettuata in forma "semplificata".

Si precisa che il Piano di concimazione aziendale dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni Comunitarie, Nazionali vigenti in materia di agricoltura e zootecnia biologica. In ogni caso i quantitativi degli elementi fertilizzanti non dovranno essere superiori a quelli fissati dalla normale buona pratica agricola riportati nell'allegato 2C "Livelli massimi di apporti nutritivi ammessi per le colture più rappresentative nell'ambito del Codice di buona pratica agricola regionale" del Decreto Regionale 61 del 17/01/2007, mentre per le aziende ricadenti nelle aree vulnerabili da nitrati di origine agricola gli apporti di azoto, sempre nel rispetto di quanto indicato dalle disposizioni Comunitarie, Nazionali vigenti in materia di agricoltura e zootecnia biologica, non devono superare i limiti massimi previsti nel Piano di azione per le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola riportati nell'allegato 2 E " Livelli massimi di apporti nutritivi ammessi per le colture più rappresentative nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" del Decreto regionale 61 del 17/01/2007 entrambi pubblicati sul sito:

<http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/CartaNitratiHome.htm>

Nelle superfici assoggettate sono ammessi, per tutto il periodo d'impegno, l'espianto, l'impianto, il reimpianto ed il reinnesto. Tali operazioni dovranno essere effettuate nei tempi tecnici idonei, dietro autorizzazione preventiva dell'Amministrazione; tale autorizzazione dovrà essere rilasciata in data antecedente alla domanda annuale di pagamento .

E' ammessa nell'ambito della rotazione agraria la pratica del maggese vestito senza corresponsione di alcun aiuto; inoltre, qualora vengono effettuate colture intercalari, è obbligatoria l'osservanza delle prescrizioni dell'azione anche per tali colture.

L'aiuto non è concedibile per le superfici non sottoposte alle operazioni colturali.

Per quanto concerne il vincolo di tenuta dei registri aziendali, vanno rispettate le disposizioni previste dalle normative Comunitarie, Nazionali vigenti in materia di agricoltura e zootecnia biologica.

Al fine di favorire **la protezione del suolo dall'erosione e dalla degradazione**, nonché la prevenzione del declino della sostanza organica, dovranno essere adottate le seguenti modalità di gestione del suolo:

Seminativi:

terreni in pendio (pendenza superiore al 5%):

- esecuzione dell'aratura secondo un andamento trasversale rispetto alle linee di massima pendenza entro i limiti consentiti dalla sicurezza al ribaltamento, nonché coltivazione lungo le curve di livello piuttosto che a rittochino;
- se in presenza di terreni lavorati a rittochino, realizzazione di solchi acquai dopo la lavorazione del suolo a distanza non superiore a 40 m, in alternativa potranno essere realizzate delle fasce di terreno non lavorato con inerbimento permanente di larghezza almeno di 5 m;
- applicazione di un sovescio di leguminose a cadenza minima triennale o applicazione di una rotazione che preveda due anni, anche non consecutivi, ogni 5 anni, di una coltura di leguminose, da effettuare comunque entro il periodo dell'impegno;
- esclusione della pratica del ringrano;
- nei seminativi a ciclo primaverile-estivo, esecuzione di una coltura di copertura durante il periodo autunno-vernino, periodo in cui il suolo rimarrebbe nudo e quindi suscettibile all'erosione per l'assenza di copertura vegetale;
- divieto di bruciatura delle stoppie, con l'obbligo dell'incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente.

terreni pianeggianti (pendenza inferiore al 5%):

- nei seminativi a ciclo primaverile-estivo, esecuzione di una coltura di copertura (favino, trifoglio, lupino, meliloto, veccia, erba medica e miscugli di graminacee e leguminose) durante il periodo

autunno-vernino, periodo in cui il suolo rimarrebbe nudo e quindi suscettibile all’incrostamento per l’assenza di copertura vegetale;

- applicazione di un sovescio di leguminose a cadenza minima triennale o applicazione di una rotazione che preveda due anni, anche non consecutivi, ogni 5 anni, di una coltura di leguminose, da effettuare comunque entro il periodo dell’impegno;
- esclusione della pratica del ringrano;
- divieto di bruciatura delle stoppie, con l’obbligo dell’incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente.

Culture arboree e vite:

Inerbimento temporaneo con leguminose o miscugli di graminacee e leguminose da seminare in autunno nell’interfila ed almeno a file alterne in quantità tale da garantire sufficiente copertura del suolo e sovesciare in primavera (marzo-aprile); per le superfici ricadenti nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, oltre a quanto già sopra indicato nelle altre interfile l’inerbimento dovrà essere realizzato nel rispetto della normativa regionale per l’attuazione della Direttiva Nitrati. Nei casi di impianti arborei con condizioni inadeguate per la conduzione delle operazioni colturali necessarie alla gestione delle colture da sovescio con attrezzature idonee e nei casi in cui sono presenti affioramenti rocciosi tali da interferire sulle suddette operazioni colturali (rocciosità > al 2%), in alternativa al sovescio si dovranno effettuare, almeno a file alterne, apporti al terreno di ammendanti organici naturali (compost). A tale fine i beneficiari dovranno impegnarsi ad apportare al terreno una quantità media annua di 1,0 tonnellata/ettaro di ammendante organico, da individuarsi tra quelli ammessi dal Reg. CE 889/2008 Allegato 1 (ex Allegato 2A del Reg. CE 2092/91).

E’ ammessa nell’ambito della rotazione agraria la pratica del maggese vestito senza corresponsione di alcun aiuto; inoltre, qualora vengono effettuate colture intercalari, è obbligatoria l’osservanza delle prescrizioni dell’azione anche per tali colture.

L’azione ed è associabile, in via facoltativa, all’azione 214/1D.

2.2.4 Entità dell’aiuto

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio ad ettaro/annuo secondo le tipologie colturali presenti così come riportato nella tabella che segue:

Entità dell’aiuto per categoria di coltura/raggruppamento colturale (azione 214/1B)

Coltura/raggruppamento colturale	Premio euro/ettaro/anno	
	Introduzione	Mantenimento
Cereali da granella	220	200
Leguminose da granella	220	200
Foraggere	180	160
Culture foraggere con allevamento zootecnico 2 UBA/ha	370	340
Pascoli con allevamento zootecnico 2 UBA/ha	220	220
Culture ortive	600	550
Piante aromatiche officinali	450	400
Agrumi	900	850
Mandorlo, noce, nocciolo, carrubo, pistacchio e frassino da manna	570	530
Fruttiferi	900	850
Uva da vino	900	850
Olivo	670	580

Per le colture arboree non in produzione, relative a superfici con nuovi impianti arborei non ancora entrati in produzione o con impianti in cui sono stati effettuati reinnesti, sino all’entrata in produzione delle colture, il premio sarà ridotto al 50% rispetto a quello della coltura corrispondente; parimenti il

premio sarà ridotto al 50% nell’anno della domanda di aiuto e/o pagamento per gli impianti che vengono estirpati prima della raccolta della produzione dell’anno.

Per l’uva da vino, qualora l’azienda per il medesimo anno e per le medesime superfici usufruisca anche degli aiuti relativi alla “**Vendemmia verde**” di cui al Reg. CE n. 1234/1997 e Reg. CE n. 555/2008, il premio agroambientale sia per l’introduzione che per il mantenimento sarà pari ad € **715** ad ettaro.

Il premio relativo alla fase di ”Introduzione” riguarda esclusivamente quelle aziende che non hanno mai praticato le coltivazioni e la zootecnia biologica e che si trovano entro il terzo anno dalla prima notifica. La fase di “Introduzione” termina tre anni dopo la prima notifica di attività con metodo biologico, l’azienda superata tale fase può percepire esclusivamente premi per il “Mantenimento”.

Per quanto sopra, tutti coloro che negli anni precedenti alla presentazione della domanda di aiuto sono stati assoggettati al regime del 2092/91 o del Reg. CE n. 834/2007, indipendentemente dall’essere successivamente usciti dal sistema di controllo o modificato la titolarità di conduzione o cambiato Organismo di Controllo, non possono percepire il premio per l’Introduzione ma quello di Mantenimento.

Si precisa, inoltre, che i premi relativi alle colture foraggere ed ai pascoli con allevamento zootecnico sono riferiti ad aziende con un carico di 2 UBA/ha. Per evitare eventuali sovracompenzazioni, per carichi inferiori i premi saranno calcolati proporzionalmente all’effettivo carico di UBA/ha di SAU aziendale interessata da foraggere e pascoli al netto delle tare. Per semplificazione, a seconda del carico verranno corrisposti i seguenti premi/ha/anno:

Carico UBA/ha di SAU a foraggere e pascoli	Foraggere Introduzione €	Foraggere Mantenimento €	Pascolo Introduzione e Mantenimento €
0,50	227,50	220,00	55,00
0,60	237,00	228,00	66,00
0,70	246,50	236,00	77,00
0,80	256,00	244,00	88,00
0,90	265,50	252,00	99,00
1,00	275,00	260,00	110,00
1,10	284,50	268,00	121,00
1,20	294,00	276,00	132,00
1,30	303,50	284,00	143,00
1,40	313,00	292,00	154,00
1,50	322,50	300,00	165,00
1,60	332,00	308,00	176,00
1,70	341,50	316,00	187,00
1,80	351,00	324,00	198,00
1,90	360,50	332,00	209,00
2,00	370,00	340,00	220,00

I premi dell’azione 214/1B non tengono conto dei costi di assoggettamento e di certificazione del prodotto biologico, per i quali le aziende potranno accedere ai contributi previsti dalla misura 132.

2.3 Azione 214/1D – Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono

2.3.1 Beneficiari

I soggetti indicati al punto 1.2 .

2.3.2 Localizzazione

L’azione si applica su tutto il territorio regionale

2.3.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

Nella presente azione gli allevatori si impegnano a tutelare e conservare la diversità genetica di razze appartenenti alle specie che sono tradizionalmente allevate in Sicilia e, attualmente, a rischio di estinzione. Il sostegno è previsto per l'allevamento in purezza di nuclei di animali iscritti ai Libri genealogici e/o Registri anagrafici appartenenti a razze autoctone delle specie bovine, ovine, caprine, equine, asinine e suine.

Le razze individuate ai fini dell'applicazione della presente azione sono: le bovine Modicana, Cinisara e Siciliana; le ovine Barbaresca e Noticiana; le caprine Girgentana e Argentata dell'Etna e il Suino Nero Siciliano, per le quali la consistenza è certificata dall'Associazione Italiana Allevatori (A.I.A); il Cavallo Sanfratellano, il Purosangue Orientale Siciliano, l'Asino Ragusano e Pantesco la cui certificazione di consistenza è effettuata dall'Istituto Incremento Ippico.

L'adesione all'azione comporta le seguenti prescrizioni:

- a) impegno quinquennale all'allevamento di soggetti appartenenti alle razze autoctone in via di estinzione, con riproduzione in purezza secondo le indicazioni fornite dagli Enti responsabili della tenuta del Libro Genealogico o del Registro Anagrafico di razza
- b) iscrizione dei soggetti allevati, al momento della domanda di aiuto, al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico di razza
- c) adozione di tecniche di allevamento che garantiscano idonee condizioni igienico-sanitarie e di profilassi
- d) identificazione degli animali secondo le norme ufficiali dei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici
- e) tenuta di un registro di stalla
- f) incremento della dotazione aziendale iniziale appartenente alle razze a rischio di estinzione di almeno del 20% nel quinquennio.

L'adesione all'azione comporta i seguenti vincoli

- divieto nel quinquennio di ridurre il numero complessivo dei soggetti allevati oggetto di aiuto, salvo comprovati casi di forza maggiore, conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento di attuazione del Regolamento CE n. 1698/2005;
- divieto in ogni singolo anno d'impegno di vendita o macellazione dei soggetti ammessi all'aiuto annuale, salvo sostituzioni autorizzate dall'Amministrazione.

Nel rispetto del carico massimo ammissibile è ammesso l'ampliamento del numero dei soggetti.

L'azione è associabile, in via facoltativa, con le azioni 214/1A, 214/1B e 214/1F.

2.3.4 Entità e livello del premio

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio ad UBA/annuo secondo le Razze presenti così come riportato nella tabella che segue:

Entità dell'aiuto per razza (azione 214/1D)

Descrizione razza	Entità dell'aiuto UBA/anno
Modicana	200
Cinisara	200
Siciliana	200
Barbaresca Siciliana	200
Noticiana	200
Girgentana	200
Argentata dell'Etna	200
Suino Nero Siciliano	200
Cavallo Sanfratellano	200
Puro Sangue Orientale	200
Asino Ragusano	200
Asino Pantesco	500

3 - PROCEDURE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDA DI AIUTO E DI PAGAMENTO

3.1 Presentazione domanda di aiuto

La domanda di aiuto va presentata telematicamente utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN, o per il tramite del CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione alle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione regionale, entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione nel bando.

La suddetta domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti comprese le dichiarazioni aggiuntive della ditta e la scheda di auto-attribuzione del punteggio.

Si precisa che le domande di aiuto non saranno accettate se presentate sul sistema SIAN in ritardo rispetto alla data fissata.

Considerato che la presentazione telematica coincide con il rilascio, tutte le domande rilasciate oltre i termini o non rilasciate saranno respinte.

La copia cartacea della domanda, così come rilasciata dal sistema e debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, dovrà pervenire completa della documentazione appresso riportata, in busta chiusa all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio perentoriamente entro i successivi 30 giorni dalla data di scadenza del bando.

Nel caso di azienda composta da più corpi fondiari, siti in differenti territori provinciali, la competenza è attribuita all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura nella cui zona di operatività è ubicata la maggiore superficie impegnata.

Nella parte esterna della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 2007-2013 misura 214 “Pagamenti agroambientali Bando di selezione annualità _____; inoltre vanno indicati gli estremi del beneficiario richiedente.

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea farà fede **unicamente** la data apposta sulla ricevuta rilasciata da ciascun ufficio che dovrà essere spillata alla busta chiusa, sulla quale dovrà essere riportata la medesima data

La domanda di aiuto potrà essere presentata solamente dalle aziende che hanno correttamente costituito e aggiornato il fascicolo aziendale presso i Centri di Assistenza Aziendale autorizzati.

L'istanza pervenuta dovrà essere acquisita al protocollo dell'Ispettorato Provinciale della Agricoltura attraverso l'apposizione del numero di protocollo sulla busta chiusa.

Il numero di domanda generato in automatico dal sistema SIAN consentirà unicamente di individuare l'operazione e costituirà elemento componente del codice identificativo della stessa.

La domanda cartacea di aiuto presentata oltre i termini previsti verrà considerata non ricevibile e l'ufficio darà apposita comunicazione alla ditta interessata.

Con le stesse modalità, verranno considerate non ricevibili le richieste presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del bando di selezione sul sito istituzionale dell'Assessorato, non compilate con le modalità indicate tramite il sistema SIAN e mancanti della documentazione richiesta.

3.2 Documentazione richiesta

Alla domanda, debitamente compilata dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione comune e specifica:

3.2.1 documentazione comune a tutte le azioni:

1. piano aziendale redatto in conformità al punto 1.11, tranne che per l'azione 214/1D;
2. per le aziende zootecniche, ultima certificazione disponibile sugli accertamenti sanitari obbligatori, rilasciata dalla **ASP** competente per tutte le specie allevate (si ritiene valida ai fini della partecipazione al bando la certificazione rilasciata in data non antecedente a 12 mesi dalla data di

- presentazione della domanda informatica, ad eccezione degli equidi la cui certificazione ha validità 24 mesi);
3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'iscrizione alla Camera di Commercio con le modalità previste dalla nota regionale n. 7605 del 2012 in applicazione della Legge 183/2011 art. 15 in materia di certificati e dichiarazioni (modello A, B e C);
 4. conformemente a quanto previsto al punto **1.3**, contratto di comodato e/o contratto di affitto con l'autorizzazione del proprietario del fondo ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni, contenente anche la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dal richiedente;
 5. dichiarazione del comproprietario o coniuge che autorizza il richiedente a condurre l'azienda e/o il fondo oggetto di aiuto e ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni per i casi di proprietà indivisa o di comunione legale dei beni tra coniugi

I soggetti in forma associata dovranno produrre inoltre:

6. copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci (ad eccezione delle deroghe previste dalla normativa vigente);
7. delibera del consiglio di amministrazione, se previsto dallo statuto, che autorizza il rappresentante legale a richiedere, sottoscrivere gli impegni previsti dall'azione ed a riscuotere gli aiuti;
8. copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica (ad eccezione delle deroghe previste dalla normativa vigente).

3.2.2 documentazione specifica 214/1 B :

9. ultimo documento giustificativo attestante la condizione di assoggettamento al sistema di controllo comunitario disponibile, rilasciato da un organismo autorizzato ed accreditato, con l'indicazione della data di prima notifica di attività con metodo biologico, la data della visita ispettiva, della qualifica di licenziatario nei casi previsti, degli elementi (particelle catastali, fogli di mappa, superficie distinta per coltura, numero di capi di bestiame per specie ed età) necessari per individuare la superficie aziendale condotta e i capi allevati in conformità al metodo biologico. Nell'attestato devono essere riportati anche i totali delle superfici controllate con riferimento alle colture interessate e il carico di UBA per ettaro (si ritiene valida ai fini della partecipazione al bando il documento giustificativo rilasciato in data non superiore a 12 mesi dalla data di presentazione della domanda informatica);
10. esclusivamente per le aziende in deroga di cui al punto 2.2.1. copia della ricevuta di avvenuta notifica all'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari ai sensi della normativa vigente e copia della ricevuta della avvenuta notifica all'Organismo di controllo.
11. copia della ricevuta di avvenuta notifica di variazione all'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari ai sensi della normativa vigente e copia della ricevuta della avvenuta notifica di variazione all'Organismo di controllo.

3.2.3 documentazione specifica 214/1D:

12. documentazione attestante l'iscrizione dei capi oggetto d'aiuto al libro genealogico o al registro anagrafico di razza, rilasciata dagli enti responsabili;
13. quadro d'identificazione dei capi interessati all'azione conforme all'allegato D.

3.2.4 altra documentazione

Da presentare all'ufficio responsabile del procedimento **entro 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo provinciale** dell'elenco provvisorio delle domande istruibili:

Per la sola azione 214/1B

14. Documento giustificativo attestante la condizione di assoggettamento con le medesime informazioni indicate al n. 9. per le aziende di prima notifica che hanno usufruito della deroga prevista 2.2.1.

15. Documento giustificativo aggiornato per i casi in cui vi sono state notifiche di variazione rispetto alla certificazione prevista al n. 9.

Tenuto conto che la gestione informatizzata delle notifiche, prevista dal DM n. 2049 1/2/2012 e smi è ancora in fase di deroga, l'Amministrazione si riserva di dare specifiche indicazioni per la documentazione prevista ai n. 14 e 15 volte anche alla semplificazione delle procedure e dei controlli, qualora il sistema informativo permetta di accedere a tutti i dati necessari alle verifiche amministrative necessarie per concedere gli aiuti dell'azione.

3.2.5 disposizioni specifiche:

Nella domanda compilata informaticamente va indicato come codice ente l'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura competente per territorio a cui va inviata la domanda.

Specificatamente nelle domande di aiuto i quadri per coltura, dovranno riportare la superficie agraria utilizzata. In caso di colture consociate si dovrà riportare la superficie ragguagliata riferita alla specifica coltura.

3.3 - Nomina Commissione di valutazione – Presa in carico, ricevibilità e valutazione istanze, attribuzione punteggio e predisposizione graduatoria regionale

Il dirigente del Servizio responsabile (IPA), procederà alla nomina di una commissione di valutazione e comunicherà al Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura l'avvio della fase di ricevibilità e valutazione delle istanze, per la pubblicazione sul sito del PSR.

La Commissione al suo insediamento potrà strutturarsi in più sottocommissioni tenuto conto del numero di istanze presentate al fine di rispettare i tempi previsti.

La Commissione, a seguito della consegna delle istanze prese in carico dall'ufficio dell'Ispettorato Provinciale competente, procederà alla ricevibilità di ogni domanda verificando che la stessa sia di competenza dell'IPA, che sia correttamente compilata in ogni sua parte, che sia presente la documentazione richiesta, e dopo avere siglato e riportato il protocollo di entrata in tutti i documenti, compila la lista di controllo tramite la specifica funzione prevista sul sistema SIAN riportando in calce le determinazioni relative alla ricevibilità o meno della istanza.

Qualora la Commissione incaricata alla ricevibilità e valutazione è consapevole che un documento mancante è già in possesso allo stesso IPA ai sensi dell'art. 18 della legge 241/90, comma 2 e 3, è tenuta d'ufficio acquisire copia del documento mancante e rendere la domanda ricevibile.

La Commissione, per le istanze ricevibili, procederà alla verifica della qualifica del beneficiario, della superficie minima richiesta ed alla valutazione dei punteggi auto-attribuiti, provvederà a completare la lista di controllo tramite la specifica funzione prevista sul sistema SIAN relativamente alla valutazione riportando in calce anche il punteggio determinato, la priorità territoriale, l'eventuale priorità a parità di punteggio, ed infine, predisporrà gli elenchi provinciali provvisori delle domande istruibili, di quelle escluse e di quelle non ricevibili.

Gli elenchi provinciali provvisori delle domande istruibili con il relativo punteggio, delle domande escluse e di quelle non ricevibili, con indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità, saranno approvati con provvedimento Ispettorale e trasmessi al Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura, che provvederà all'approvazione dell'elenco provvisorio regionale e alla pubblicazione nel sito www.psr.sicilia.it; inoltre tali elenchi verranno affissi all'albo provinciale di ciascun Ispettorato e saranno consultabili presso l'Ufficio relazioni con il Pubblico degli uffici provinciali e della sede centrale Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura.

Le istanze utilmente inserite negli elenchi provvisori saranno immediatamente oggetto delle verifiche tecnico/amministrativa di cui al successivo punto 3.4 e dei controlli di cui al punto 3.5 sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

L'affissione al sito internet degli elenchi provvisori assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, di avvio del procedimento di esclusione sia per le istanze escluse sia per quelle non ricevibili. Tutti gli interessati, entro i successivi **15** giorni dalla predetta data di pubblicazione degli elenchi provvisori, potranno richiedere all'IPA con apposite memorie il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.

L'Ispettorato Provinciale della Agricoltura, entro **60** giorni successivi all'affissione degli elenchi provvisori, dopo avere esaminato le eventuali memorie difensive, provveduto alle verifiche tecnico/amministrative di cui al punto 3.4 e ai controlli di cui al punto 3.5, procederà alla stesura degli elenchi definitivi delle domande ammesse ed escluse, riportanti anche le motivazioni di esclusione, che verranno trasmessi al Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura per la stesura della graduatoria regionale e successiva sua pubblicazione sulla GURS e sul sito ufficiale, a seguito della registrazione del decreto di approvazione alla Corte dei Conti.

La pubblicazione della graduatoria regionale sulla GURS assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le ditte escluse e/o non ricevibili.

3.4 - Verifiche tecniche/amministrative sulle domande di aiuto

L'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura entro **15** gg dalla pubblicazione all'albo degli elenchi provvisori, darà comunicazione al richiedente dell'avvio del procedimento istruttorio segnalando l'Ufficio e il responsabile del procedimento cui è stata assegnata la domanda e presso il quale potrà richiedere eventuali informazioni.

L'istruttoria verrà svolta dal funzionario incaricato il quale, entro i successivi 30 giorni, procederà alla chiusura della verifica tecnico-amministrativa della domanda.

Il funzionario istruttore incaricato verificherà la conformità dei documenti presentati per l'ammissibilità all'aiuto, i requisiti di ammissibilità, la corretta procedura attivata dal beneficiario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal programma per l'azione.

L'assenza della documentazione, la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente, comporterà l'archiviazione della domanda.

Nel caso in cui nel corso dell'istruttoria si presentasse la necessità da parte dell'ufficio di richiedere integrazioni e/o precisazioni, ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria, l'ufficio invierà al richiedente una unica richiesta di documenti da produrre, inderogabilmente entro 15 giorni, a partire dalla data di ricevimento della raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora entro tale termine non perverranno le integrazioni richieste l'ufficio istruttore darà avvio alle procedure di archiviazione della domanda.

A chiusura della verifica istruttoria della domanda di aiuto verrà redatto apposito verbale, tramite la specifica funzione prevista sul sistema SIAN, riportante le determinazioni assunte dal funzionario istruttore sulla ammissibilità dell'aiuto, con la determinazione del premio annuale.

Nel caso in cui l'importo del premio riconosciuto è superiore a € 154.937,07 l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura provvederà a richiedere alla Prefettura competente l'informativa antimafia.

Nei casi in cui le istanze vengano giudicate non ammissibili, o siano state rigettate per carenza documentale o per la mancata presentazione delle integrazioni, il dirigente della struttura responsabile darà comunicazione ai richiedenti dell'avvio del procedimento di archiviazione.

3.5 - Controlli sulle dichiarazioni

L'Ufficio Istruttore, sul 100% delle domande, verificherà la veridicità delle dichiarazioni fornite anche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e la conformità della documentazione a quanto previsto dal programma e dalle disposizioni attuative.

Il controllo verrà svolto utilizzando tra l'altro i sistemi informatici (es. portale SIAN, Cartografia presente sul sito istituzionale di questa Amministrazione, ecc), e verterà anche sulla sussistenza delle condizioni descritte nella relazione tecnica, ed il riscontro, per quanto pertinente, della corretta attribuzione del punteggio riferito ai criteri di selezione.

Si precisa che in caso di presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procederà oltre che alla archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria.

3.6 - Ricorso

A seguito della pubblicazione della graduatoria regionale sulla GURS, avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di aiuto/pagamento, la ditta richiedente può avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le seguenti modalità:

Impugnazione amministrativa: 1 Ricorso amministrativo, 2 Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana, 3 Impugnazione giurisdizionale, 4 Camera Arbitrale.

3.6.1 - Ricorso amministrativo

Ricorso gerarchico

Qualora l'interessato ritenga che sia stato emanato un atto che sia illegittimo o viziato nel merito (cioè per errata valutazione della situazione di fatto), questo può essere impugnato con il ricorso gerarchico rivolto alla autorità immediatamente superiore. Il ricorso deve essere steso con chiarezza e sintesi, indicando esattamente le proprie generalità e recapito, l'atto che si contesta ed i motivi per cui si ritiene che esso vada modificato. Il termine per il ricorso è 30 giorni dalla comunicazione o notizia certa del provvedimento. Nel ricorso devono essere esposti tutti i motivi che si intendono addurre. Può essere richiesta la sospensiva del provvedimento impugnato, esponendo gravi motivi. Esso va consegnato direttamente all'autorità cui si ricorre oppure può essere spedito con raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la data di spedizione per l'accertamento del rispetto dei termini di presentazione o può essere notificato a mezzo ufficiale giudiziario.

Il ricorso deve essere deciso entro 90 giorni; trascorso tale termine il ricorso si intende respinto e si può fare ricorso amministrativo al Presidente della Regione o giurisdizionale al TAR.

Ricorso in opposizione

Contro un atto amministrativo della pubblica amministrazione è possibile proporre ricorso in opposizione, che è un ricorso ordinario ed a carattere rinnovatorio, proponibile alla stessa amministrazione che ha emanato l'atto impugnato, la quale agisce esercitando un potere diverso da quello utilizzato al momento dell'emanazione dell'atto in quanto agiva da amministrazione attiva. È un rimedio eccezionale che può essere utilizzato solo nei casi previsti dalla legge. Esso può essere proposto sia per motivi di legittimità che di merito, a tutela sia di diritti soggettivi che di interesse legittimi. Al ricorso in opposizione si applicano i profili del ricorso gerarchico tranne quelli specificatamente individuati da specifiche disposizioni.

3.6.2 - Ricorso Straordinario al Presidente della Regione

Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana² è previsto dall'art. 23 dello Statuto Siciliano. È un ricorso straordinario che viene proposto solo contro atti amministrativi aventi le seguenti caratteristiche:

- a) atti definitivi (cioè contro cui non può più essere proposto un ricorso amministrativo ordinario³);
- b) atti amministrativi regionali⁴, ritenuti lesivi tanto di interessi legittimi quanto di diritti soggettivi, salvo quelli sottoposti dalla legge a particolare regime di impugnazione.

Il ricorso deve essere presentato entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato. Esso può essere proposto solo per motivi di legittimità, mai per vizi di merito, ed è inammissibile se l'atto avverso cui è proposto sia stato già impugnato in via giurisdizionale dallo stesso interessato.

² Vedasi decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373

³ Devono perciò essere trascorsi 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento e che non si sia fatto ricorso, oppure 30 giorni dalla comunicazione che il ricorso proposto è stato respinto oppure che siano trascorsi 90 giorni senza che sia intervenuta alcuna decisione)

⁴ Secondo un orientamento giurisprudenziale da tempo consolidato, per atti amministrativi regionali si intendono non solo i provvedimenti degli organi dell'Amministrazione diretta o indiretta della Regione, ma anche quelli emananti dagli organi di altri enti pubblici (compresi gli enti pubblici economici) aventi la sede centrale in Sicilia e sottoposti alla vigilanza della Regione nonché quelli di autorità statali aventi sede nell'Isola, emessi in materie di competenza regionale, per le quali siano state emanate le norme di attuazione dello Statuto (atti oggettivamente regionali)

La facoltà di scelta tra il ricorso giurisdizionale e quello straordinario si consuma solo con il deposito del primo, che concreta la volontà dell'interessato di adire la via giurisdizionale. Una volta incardinato il giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale (il che si verifica anche col deposito fuori termine) resta definitivamente preclusa la proponibilità del gravame straordinario, anche se l'interessato rinuncia al ricorso giurisdizionale⁵.

Avverso la decisione oltre al ricorso straordinario, si ammette il concorso di rimedi impugnatori diversi e, segnatamente:

- il ricorso per revocazione, in sede straordinaria;
- il ricorso per vizi di forma o del procedimento, in sede giurisdizionale

3.6.3 - Impugnazione Giurisdizionale

Gli atti amministrativi possono essere impugnati anche di fronte al Tribunale Regionale Amministrativo (TAR). Non è richiesto che l'atto sia definitivo⁶.

Il TAR può intervenire sull'atto amministrativo annullandolo o modificandolo, ma solo per vizi di legittimità e cioè: per incompetenza o per violazione di legge⁷ o per eccesso di potere⁸.

L'impugnazione si propone con ricorso con esposizione di tutti i motivi per cui si impugna l'atto. Il ricorso deve essere notificato alla P.A. che ha emanato l'atto e ad almeno uno degli eventuali controinteressati, entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via. Entro 30 giorni dall'ultima notifica il ricorso va depositato al TAR..

La decisione del TAR può essere impugnata con ricorso al Consiglio di Stato, nel caso della Regione Siciliana al Consiglio di Giustizia Amministrativa, da proporsi entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.

3.6.4 - Camera arbitrale

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione degli atti relativi alle presenti disposizioni può essere devoluta al giudizio arbitrale ovvero alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.7 Presentazione domande annuali di pagamento (ex conferma impegno)

3.6.1 Termine presentazione e documentazione

A partire dal secondo anno d'impegno annualmente, entro il termine del **15** maggio, le ditte dovranno presentare la domanda annuale di pagamento, a conferma dell'impegno assunto, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione con specifiche circolari. La domanda di pagamento dovrà essere presentata telematicamente, entro il suddetto termine, utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN, o per il tramite del CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione alle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione Regionale.

Alla domanda cartacea, compilata in ogni sua parte, stampata, sottoscritta secondo i termini di legge e rilasciata, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

⁵ Rispetto all'azione giudiziaria ordinaria invece il ricorso straordinario, rimedio di carattere generale ammissibile anche a tutela di diritti, si trova in rapporto di reciproca indipendenza; cosicché l'interessato può intraprendere contemporaneamente o consecutivamente le due vie. Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, tuttavia, rende improcedibile il ricorso straordinario pendente sulla stessa controversia.

⁶ Quindi non è necessario attendere che siano trascorsi i 30 giorni disponibili per proporre ricorso amministrativo

⁷ Ad esempio erronea interpretazione della legge, vizi di forma, mancanza di motivazione.

⁸ Ad esempio travisamento dei fatti, illogicità o contraddittorietà della motivazione, contraddittorietà con altri atti, inosservanza di circolari, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, mancanza di idonei parametri di riferimento che consentano di assicurare ad ogni cittadino eguale trattamento, ecc

- 1) modello A, B e C: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'iscrizione alla Camera di Commercio con le modalità previste dalla nota regionale n. 7605 del 2012 in applicazione della Legge 183/2011 art. 15 in materia di certificati e dichiarazioni;
- 2) ultimo Documento giustificativo valido (con data non anteriore ai 6 mesi dalla data del 15 maggio) attestante la condizione di assoggettamento con le medesime informazioni indicate al n. 9 del paragrafo 3.2 delle presenti "Disposizioni attuative", per tutte le aziende che partecipano all'azione 214/1B;
- 3) ultima certificazione valida rilasciata dalla ASP per gli accertamenti sanitari obbligatori, relativa agli allevamenti con bovini, ovini, caprini, suini, equidi ed avicoli (**per tutte le aziende zootecniche**);
- 4) quadro d'identificazione dei capi interessati all'azione compilato conformemente all'allegato D (**per tutte le aziende che partecipano all'azione 214/1D**);
- 5) documentazione attestante l'iscrizione dei capi oggetto di aiuto al libro genealogico o al registro anagrafico di razza rilasciata dagli enti responsabili (**per le aziende che partecipano all'azione 214/1D** nel caso di capi interessati all'azione diversi e/o aggiuntivi rispetto alla domanda iniziale);

Tenuto conto che la gestione informatizzata delle notifiche, prevista dal DM n. 2049 1/2/2012 e smi è ancora in fase di implementazione, l'Amministrazione si riserva di dare specifiche indicazioni per la suddetta documentazione, volte anche alla semplificazione delle procedure e dei controlli, qualora il sistema informativo permetta di accedere a tutti i dati necessari alle verifiche amministrative necessarie per concedere gli aiuti dell'azione.

In caso di **cambio beneficiario** oltre alla suddetta documentazione se pertinente dovrà essere allegato:

- a) conformemente a quanto previsto al punto **1.3**, contratto di comodato ad uso gratuito contenente la clausola di irrevocabilità da parte del comodante per la durata dell'impegno in deroga all'art. 1809, comma 2, del Codice civile oppure dichiarazione del comodante a continuare l'impegno assunto dal comodatario, qualora venga richiesta la restituzione anticipata dei terreni in contratto, nonché con l'autorizzazione del proprietario del fondo ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni, contenente anche la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dal richiedente;
- b) conformemente a quanto previsto al punto **1.3**, contratto di affitto con l'autorizzazione del proprietario del fondo ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni, contenente anche la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dal richiedente;
- c) dichiarazione del comproprietario o coniuge che autorizza il richiedente a condurre l'azienda e/o il fondo oggetto di aiuto e ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni per i casi di proprietà indivisa o di comunione legale dei beni tra coniugi;

Inoltre per i soggetti in forma associata che presentano una domanda di cambio beneficiario:

- c) copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed dell'elenco soci (in mancanza allegare la deroga nei casi previsti dalla legge);
- d) delibera del Consiglio di Amministrazione, se prevista dallo statuto, che autorizza il rappresentante legale a richiedere, sottoscrivere gli impegni previsti dall'azione ed a riscuotere gli aiuti (in mancanza, allegare la deroga per i casi previsti dalla legge);
- e) copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica (in mancanza, allegare la deroga per i casi previsti dalla legge).

3.7 Controlli amministrativi e controlli in loco

In conformità alle disposizioni regolamentari sulle domande di pagamento, l'ufficio addetto ai controlli amministrativi procederà alla verifica della correttezza e completezza della domanda e della documentazione richiesta. I controlli amministrativi comprendono anche i controlli incrociati sul Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) nonché il controllo del 100% delle dichiarazioni rese dal beneficiario in fase di domanda (Iscrizione alla Camera di Commercio, INPS, P. IVA, ecc) .

Verrà individuato, secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione regionale in accordo con l'Organismo Pagatore, un campione pari almeno al 5% delle domande presentate, per l'esecuzione dei controlli oggettivi sulle superfici impegnate, sul rispetto da parte dei beneficiari delle norme di eleggibilità e condizionalità, sul rispetto degli obblighi aggiuntivi assunti e degli impegni previsti dalle singole azioni, e durante il periodo di impegno.

I controlli a campione riguarderanno tra l'altro la verifica del mantenimento degli impegni per tutte le superficie aziendali (controllo corrispondenza particelle fra la domanda iniziale e quella dell'anno a controllo), il requisito di accorpamento, la verifica del rispetto di quanto previsto nel piano aziendale presentato con riferimento alla gestione del suolo, al rispetto del piano di concimazione annuale, al rispetto delle norme tecniche di difesa fitosanitaria, alla corretta tenuta ed aggiornamento dei registri aziendali e, nel caso di azienda zootecnica, dei registri di stalla, nonché al rispetto dell'impegno della commercializzazione in biologico nella misura minima del 50%.

Per le aziende che aderiscono alla azione 214/1B verranno verificate le condizioni di cui al punto 2.2.1 delle presenti disposizioni attuative.

Per l'Azione 214/1D verterà, tra l'altro, anche alla verifica della corrispondenza dei capi presenti in azienda e le certificazioni relative all'iscrizione ai Libro Genealogico e/o Registro anagrafico.

L'attività di controllo, sia amministrativa che in loco, verrà eseguita in conformità ai manuali delle procedure predisposti dall'Organismo Pagatore.

I soggetti preposti al controllo, a chiusura delle operazioni di verifica previste dal manuale per i controlli in loco predisposto dall'Organismo Pagatore, comunicheranno agli uffici istruttori i risultati dello stesso, tramite la specifica funzionalità sul portale SIAN.

In caso di rilevazioni di infrazioni nel corso del controllo in loco, le stesse dovranno essere accertate secondo le procedure stabilite nel manuale dei controlli AGEA.

La presenza di infrazioni potrà comportare una riduzione del premio o l'esclusione dallo stesso, nonché l'applicazione di eventuali sanzioni in conformità a quanto stabilito nei provvedimenti nazionali e regionali vigenti.

3.8 Pagamento del premio riconosciuto

Unicamente in fase successiva all'avvio dei controlli in loco, si procederà alla autorizzazione del pagamento, per la successiva liquidazione del premio riconosciuto.

Nel caso in cui l'importo del premio riconosciuto è superiore a € 154.937,07 dovrà essere richiesta l'informativa antimafia alla Prefettura competente.

Per le aziende sottoposte a controllo in loco il pagamento potrà essere effettuato solo successivamente alla chiusura del procedimento e tenuto conto delle risultanze dello stesso.

3.9 Subentro, recesso anticipato, decadenza totale

Nel caso di cessione parziale o totale della azienda durante il periodo di esecuzione di un impegno è consentito il subentro da parte di soggetto diverso dal beneficiario (cambio beneficiario), purché lo stesso mantenga gli impegni assunti dal cedente, possieda i requisiti previsti per i beneficiari, vengano rispettati i requisiti di ammissibilità l'accesso all'azione corrispondente. Qualora il subentro sia riferito all'azione 214/1B, il subentrante dovrà possedere i requisiti specifici previsti dalle presenti disposizioni così come indicate al punto 2.2.1. e dovrà essere garantita la continuità nell'assoggettamento dell'azienda al sistema di controllo previsto dal Reg. CE 834/2007 e 889/09 e s.m.i., nonché quanto previsto dalla relativa normativa nazionale.

In caso di mancato subentro nell'impegno da parte del rilevataro il beneficiario dovrà rimborsare l'intero sostegno già riconosciuto.

Ai sensi dell' art. 44 del Reg. CE 1974/2006 modificato dal Regolamento (UE) 679 del 14/7/2011 qualora la superficie ceduta non supera il 10%, della superficie oggetto d'impegno della domanda d'aiuto, non sarà richiesto rimborso.

Ai sensi del succitato art. 44, non sarà richiesto il rimborso, qualora la prosecuzione dell'impegno non sia realizzabile nel caso di cessazione definitiva delle attività agricole successiva al compimento del terzo anno di impegno;

Inoltre nel caso in cui, a seguito di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, il beneficiario non sia nelle condizioni di rispettare gli impegni assunti, si procederà ad adeguare gli impegni alla nuova situazione. Qualora non sia possibile procedere all’adeguamento, decadrà l’impegno assunto senza obbligo di rimborso da parte del beneficiario per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso.

In tutti casi il beneficiario è tenuto a dare comunicazione delle mutate condizioni all’amministrazione affinché la stessa possa, dopo aver verificato il sussistere delle predette condizioni, adottare i consequenziali provvedimenti.

Nel caso di impossibilità a mantenere gli impegni assunti per cause di forza maggiore previste dalla regolamentazione comunitaria, così come appresso riportate, non si procederà al rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) espropriazione di una parte rilevante dell’azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell’assunzione dell’impegno;
- d) calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell’azienda;
- e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;
- f) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario.

Nel caso in cui ricorrano casi di forza maggiore o circostanze eccezionali le stesse devono essere notificate per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura territorialmente competente, entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alla necessaria documentazione atta a supportare quanto richiesto.

4 SISTEMA SANZIONATORIO

In applicazione degli articoli 16, 17 e 18 del Regolamento Comunitario 65/2011 in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione dell’aiuto, si procederà alla riduzione, alla esclusione o al rifiuto dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa, secondo la classificazione dell’inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel DM n. 30125 del 22/12/2009 relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni e esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” modificato dal D.M. n. 10346 del 13/05/2011 e dal D.M. n. 27417 del 22/12/2011 e s.m.i.

Le procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni, nonché delle modalità per il calcolo delle sanzioni da applicare in caso di inadempienze effettuate dalle ditte beneficiarie, sono contenute nel Decreto Dirigenziale n. 2763 del 16/12/2008 riguardante l’approvazione del “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni, e delle sanzioni” e delle “Griglie di elaborazione relative alle misure 211, 212 e 214 dell’Asse 2 “ modificato con il DDG n. 977 del 5/6/2009 e dal DDG n. 2150 del 1/12/2010 “Griglie delle riduzioni ed esclusioni misura 214 sottomisura 214/1” e s.m.i..